

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 22-16143 DEL 27/01/1997)

VARIANTE PARZIALE N. 16

ai sensi del 5° comma art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.

RELAZIONE E RAPPORTO PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON	D.C. NR.	DEL
PRONUNCIA DELLA PROVINCIA	D.D. NR.	DEL
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON	D.C. NR.	DEL

Sindaco:

Segretario Comunale:

Responsabile del Procedimento:

PROGETTO

**Direttore tecnico
e Progettista**
Arch. Fabio GALLO

INDICE

PARTE PRIMA:

RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1.	PREMESSA	pag.	3
2.	SITUAZIONE URBANISTICA	pag.	4
3.	OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE	pag.	6
3.1	Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola.....	pag.	7
4.	VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE.....	pag.	13
4.1	La verifica dell'art. 31 del P.T.R.	pag.	18
5.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	pag.	24
5.1	Premessa	pag.	24
5.2	Criteri della zonizzazione acustica	pag.	24
5.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche	pag.	26
5.4	Conclusioni.....	pag.	26
6.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA CARTA DI SINTESI	pag.	27
7.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.T.C.P.....	pag.	28
8.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.	pag.	36
8.1	Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019.....	pag.	37
8.2	Parte seconda della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019	pag.	45

PARTE SECONDA:

ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 51
1.1	Le norme comunitarie e dello Stato	pag. 51
1.2	Le norme regionali	pag. 51
1.3	Il procedimento della verifica preventiva	pag. 52
2.	LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA	pag. 54
2.1	Riferimento normativo	pag. 54
2.2	Generalità	pag. 54
2.3	Analisi delle modifiche previste	pag. 55
2.4	Valutazioni in merito alle componenti natura, biodiversità e suolo.....	pag. 65
2.5	Caratteristiche del piano	pag. 72
2.6	Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate	pag. 73
2.7	Misure di mitigazione	pag. 75
	ALLEGATI	pag. 76

PARTE PRIMA: RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1. PREMESSA

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, dotato di Piano Regolatore Comunale Generale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare alcune necessità legate al settore agricolo. Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata da un sicuro interesse pubblico in quanto si origina dall'esigenza di agevolare l'attuazione sotto il profilo urbanistico di alcune previsioni dello strumento urbanistico tali da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da consentire l'utilizzo delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 17 della L.U.R.: Si ritiene pertanto di poter procedere mediante l'istituto della cosiddetta "variante parziale" la cui approvazione è di competenza esclusivamente locale. Per le necessarie verifiche atte alla dimostrazione della legittimità di tale procedimento si rimanda al successivo punto 4. Altro aspetto da prendere in considerazione sono le ricadute che la procedura di V.A.S. può determinare sulla presente variante urbanistica. In particolare, le disposizioni statali con il D. Lgs. 152/06 e s.m. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbono essere sottoposti a procedura di Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti parziali, queste sono, a seguito delle modifiche alla L.U.R. introdotte con la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013, di norma assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-ambientali delle previsioni di variante. Solo alcune fattispecie di varianti, per particolari adeguamenti dello strumento urbanistico a norme/opere specifiche, sono escluse ex lege dal procedimento di V.A.S.; caso nel quale non si ricade.

Si provvede pertanto, contestualmente all'adozione del progetto preliminare di variante, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di legge. A tal fine nella presente relazione, che nella prima fase procedurale costituisce anche il Rapporto Preliminare (in particolare la parte seconda), si forniscono le informazioni ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali della variante utili ai soggetti competenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l'Organo Tecnico Comunale potrà formulare il parere di competenza "Provvedimento di Verifica" decidendo l'assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclusione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di P.R.G.

2. LA SITUAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Monasterolo di Savigliano è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della L.U.R., ed approvato con D.G.R. 22-16143 del 27/01/1997.

Pur trattandosi di uno strumento urbanistico recente, l'Amministrazione Comunale ha ravvisato, in sede esecutiva, diverse situazioni che appaiono incongruenti o non perfettamente adeguate alla situazione in atto o di fabbisogni locali: si è pertanto attivata al fine di formare una variante strutturale per adeguare il piano sotto il profilo tecnico-normativo ed aggiornarne le previsioni.

Alcune problematiche e modifiche marginali sono state nel frattempo affrontate e risolte mediante le procedure semplificate entrate in vigore con la L.R. n. 41/97.

Con esse l'Amministrazione comunale ha la possibilità di apportare allo strumento urbanistico quelle modifiche che hanno rilevanza esclusivamente limitata al proprio territorio comunale, non contrastano né con eventuali piani sovracomunali, né con progetti sovracomunali approvati: in tal modo l'Amministrazione comunale con procedure assai più rapide, è stata in grado di risolvere tempestivamente alcune problematiche marginali rispetto all'impianto strutturale del piano, ma che rivestono un sicuro interesse generale.

L'Amministrazione Comunale ha così formato sei varianti parziali: la variante parziale nr. 1 approvata con D.C. n. 18 del 21/05/1998, la variante parziale n. 2 approvata con D.C. n. 53 del 10/12/1998, la variante parziale n. 3 approvata con D.C. n. 1 del 27/01/2000, la variante parziale n. 4 approvata con D.C. n. 9 del 05/04/2001, la variante parziale n. 5 approvata con D.C. n. 38 del 24/09/2002; infine per adeguare il testo normativo al nuovo regolamento edilizio comunale adottato con D.C. n. 30 del 11/09/2001, è stata predisposta la variante parziale n. 6 approvata con D.C. n. 5 del 18/03/2003.

Il Comune ha poi formato una variante strutturale, denominata "variante 2003" al fine di adeguare il proprio strumento urbanistico al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) ed alle nuove disposizioni sul commercio al dettaglio (L.R. n. 28/99 e s.m. ed i.), aggiornandone nel contempo le previsioni.

La variante 2003 è stata approvata con D.G.R. n. 17-494 del 18/07/2005.

Successivamente, al fine di risolvere alcuni problemi di rilevanza esclusivamente locale, è stata approvata con d.c. n. 41 del 28/11/2006, la variante parziale n. 7 (n. 1 sulla variante 2003).

Con la variante parziale n. 8 il Comune ha provveduto ad adeguare la propria programmazione commerciale alle nuove disposizioni regionali in materia urbanistico-commerciale (D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006).

Successivamente sono state redatte due altre varianti, con l'obiettivo di soddisfare nuovi bisogni legati a differenti problematiche denominate: variante parziale n. 9 approvata con d.c. n. 29 del 30/07/2008 e variante parziale n. 10 approvata con d.c. n. 28 del 29/09/2010.

Nel corso del 2012 il Comune ha dato avvio ad un nuovo procedimento di carattere strutturale avente come obiettivo principale l'adeguamento del piano alla normativa sismica (essendo classificato in zona a rischio 3°), con la contemporanea previsione di alcuni adeguamenti afferenti alle previsioni insediative del settore residenziale e produttivo. Tale variante, denominata "Variante 2012", ha seguito l'iter di cui alla L.R. 1/2007 mediante l'ausilio delle Conferenze di Copianificazione. Come da norma il procedimento si è concluso mediante approvazione avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 30.03.2015.

Successivamente il Comune ha ancora predisposto una modifica allo strumento urbanistico, non costituente variante, ai sensi del c. 12, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con d.c. n. 2 del 30/03/2015.

Nel corso del 2016, per affrontare una specifica esigenza connessa ad una puntuale area a destinazione produttiva, si è reso necessario avviare una nuova variante di carattere parziale, la n. 11, approvata con d.c. n.25 del 09/06/2016.

È stata successivamente redatta, al fine di fronteggiare una nuova esigenza specifica riguardante una determinata area a destinazione produttiva, la variante parziale n. 12, approvata con d.c. n. 4 del 01/03/2018.

Successivamente sono state redatte la variante parziale n. 13, approvata con d.c. n. 14 del 28/04/2021 e la variante parziale n. 14, approvata con d.c. n. 1 del 26/04/2023.

È stata poi redatta la variante parziale n. 15, approvata con d.c. n. 8 del 28/04/2025.

Ad oggi per la manifesta necessità di soddisfare alcune esigenze specifiche legate al settore agricolo, si rende necessario predisporre la presente variante al P.R.G. denominata variante parziale 16.

3. OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddisfazione ad alcune necessità, di cui l'Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza in tempi recenti, che interessano il settore agricolo. Come si vedrà in seguito non tutte le previsioni di variante comportano rideterminazioni della capacità edificatoria di piano (modifica tra le più comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale), ma che allo stesso modo possono risultare particolarmente indispensabili affinché gli "attori" che agiscono sul territorio possano riscontrare le giuste condizioni atte a soddisfare le principali esigenze così da portare a compimento quanto programmato dal P.R.G. Si deve dunque evidenziare che sovente può verificarsi uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento urbanistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della programmazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (sociali, economici, etc.) ma allo stesso tempo anche i più difficili da prevedere, soprattutto in considerazione che la media temporale su cui un piano regolatore si basa è convenzionalmente di un decennio.

Tale difficoltà ha trovato nell'attuale periodo di depressione economica un fattore amplificatore che ha quantomeno influenzato il parametro temporale delle ipotesi di sviluppo in un territorio comunale. Pertanto, gli strumenti urbanistici, al fine di non accentuare tale difficoltà, devono ricercare, per quanto possibile, di potersi adattare alle situazioni intervenute modificandosi con tempistiche e modalità attuative adatte, così da evitare un maggiore grado di staticità. Il procedimento maggiormente adatto per tale scopo è quello delle cosiddette varianti parziali che è caratterizzato da un iter preciso dai tempi contenuti; anche se con le ultime modifiche apportate alla L.R. 56/77, introdotte dalla L.R. 3/2013 prima e dalla L.R. 17/2013 poi, sono venute a dilatarsi proprio le tempistiche indispensabili per giungere all'approvazione. Tale fattore coincide con la necessità di assoggettare la totalità (fanno eccezione infatti limitati casi) delle varianti ai piani regolatori al procedimento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica hanno mutato considerevolmente il campo applicativo del procedimento di variante parziale, introducendo nuove specifiche limitazioni sulle tipologie di modifiche consentite che devono essere accuratamente verificate in sede di redazione della variante e puntualmente richiamate negli atti deliberativi del procedimento, pena la nullità della variante. Rimanendo ancora in tema di novità legislative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto ente cui spetta il controllo dell'effettiva correttezza applicativa del procedimento di variante parziale.

Ciò premesso si evidenzia che un P.R.G.C., affinché si qualifichi come efficiente, deve configurarsi come strumento capace di adattarsi e modificarsi con tempi che siano il più possibile contenuti e per quanto possibile coincidenti con quelli della vita sociale ed in particolar modo di quelli dell'economia. Pare infatti evidente che uno strumento urbanistico, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori

(esempio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a “seguire” i mutamenti delle esigenze sia pressoché inutile. Da qui l’importanza che le varianti parziali hanno condotto dal ’97, data nella quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, sino ad oggi e la speranza di poterne continuare l’applicazione in modo costante e semplicistico, ovviamente con i dovuti controlli, verifiche e cautele.

La presente variante viene redatta dal Comune di Monasterolo di Savigliano successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia urbanistica nel corso dell’anno 2013. A tal proposito si vedrà, successivamente nel dettaglio, che occorre prevedere puntuali verifiche, da integrare con ogni procedimento che si intraprende, atte a dimostrare l’applicabilità del procedimento di variante parziale; pertanto, viene nel presente testo dedicato un intero capitolo: il punto quattro seguente.

3.1 Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola (estratto 1)

L’intervento che si intende descrivere al presente punto è finalizzato a risolvere una problematica recentemente manifestata all’Amministrazione Comunale da parte di un’azienda agricola esistente da tempo operante sul territorio comunale.

Trattasi di un’attività che pratica l’allevamento avicolo posta a est del territorio comunale lungo Via Cavallermaggiore (SP129), le cui strutture sono poste sui lotti di cui al Fig. 5, mapp. 207, 223 e 225, proprio in posizione confinante con il territorio comunale di Cavallermaggiore.

La sede aziendale è stata assentita con i Permessi di Costruire n. 7/2020 del 25/11/2020 e n. 1/2023 del 13/01/2023, rilasciati dal Comune di Monasterolo di Savigliano (CN), e consta di n. 2 fabbricati ove si allevano mediamente 13.100 galline ovaiole e 7.000 pollastre; la ditta in questione intenderebbe ora ampliare la propria sede mediante la realizzazione di un nuovo capannone di allevamento, ubicato su terreno ricadente nel territorio comunale di Monasterolo di Savigliano al Fig. 5, mappale 225, sito, come anticipato, in zona agricola produttiva “E” e contiguo ai fabbricati in proprietà già esistenti. L’ampliamento in progetto prevede una capienza massima di 8.000 galline, che si aggiungerebbero ai capi attualmente allevati nel sito produttivo.

L’area oggetto di intervento è disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G.C., che al comma 2, lett. a3) consente “ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, cantina...”. Il medesimo art. 23, al comma 4.2, recita: “In ogni caso non sono ammessi nuovi allevamenti superiori alle seguenti quantità, espresse in peso vivo di bestiame: suini: 1.500 q.li, sanati: 500 q.li, avicoli e cunicoli: 450 q.li. Nel caso di allevamenti suinicoli, di sanati e avicunicoli, già eccedenti le quantità predette, l’ampliamento dovrà essere valutato in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali della

localizzazione e comunque non potrà eccedere il 5% del peso vivo di bestiame esistente”. Il successivo comma 6.2 dell’art. 23, in merito ai limiti di superficie previsti per ciascuna tipologia di allevamento prevede, per gli avicunicoli, la Superficie Utile Lorda mq. 20/q.le, fatta comunque salva la diversa previsione di “superfici determinate con l’applicazione di normative di settore (benessere animali) qualora vincolanti ai fini autorizzativi”.

Per gli allevamenti esistenti, il P.R.G.C. prevede un’unica possibilità di incremento pari al 5% del peso vivo di bestiame insediato, senza porre alcuna distinzione di capacità in termini assoluti. In questo modo, la facoltà di crescita risulta consentita in maniera non perequativa, siccome tende a favorire maggiormente gli allevamenti più popolosi, che dispongono di maggior peso vivo di bestiame su cui calcolare il 5% di incremento. Siffatta pregevole concessione ad uno sviluppo considerato “vitale” per le aziende esistenti rischia, quindi, di essere minimizzata ove posta in un mero rapporto di rigida percentuale fissa alle dimensioni di ciascun allevamento. Invero, la previsione di un ampliamento, oltretutto direttamente proporzionale alla dimensione di allevamenti esistenti che superano i 450 q.li di peso vivo, rischia di vanificare il tentativo di limitare la popolosità degli allevamenti; sarebbe allora preferibile regolare la quantità dei capi consentiti in base alla tipologia di allevamento che si intende insediare, in ossequio al progresso nelle pratiche zootecniche che si è registrato negli ultimi anni.

L’allevamento della ditta in oggetto ad oggi non supera il limite di peso dei 450 q.li previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dispone, dunque, di un minor margine di incremento massimo consentito rispetto ad altri allevamenti ben più popolosi presenti nel territorio comunale. Pertanto, l’incremento del 5% del peso vivo degli animali attualmente presenti nei capannoni esistenti risulta insufficiente a coprire la capienza di 8.000 capi che la Società deducente potrebbe insediare nel nuovo fabbricato in progetto. La ratio sottesa alla nuova costruzione di un capannone ulteriore in ampliamento all’allevamento, esistente in loco dal 2020, è riconducibile alla scelta aziendale di attuare la normativa in materia di benessere animale per cui le galline vivono libere a terra, beneficiando di luce e temperatura naturale. La tipologia di allevamento sopra descritta richiede pertanto una superficie maggiore rispetto a quella prevista per l’allevamento in voliera, che moltiplica la densità di capi allevati tramite la sovrapposizione di più piani di gabbie (arrivando addirittura a 3 o 4 piani). La realizzazione di allevamenti a terra in condizioni di luce ed aerazione naturale comporta costi di produzione più elevati, oltre che una maggiore superficie da destinare a favore degli animali. Da quanto detto, deriva che il maggior investimento per la costruzione di allevamenti a terra in condizioni di illuminazione ed aerazione naturale non può prescindere da un minimo rendimento, riferito al numero di capi che vi possono essere insediati. Nella fattispecie, con l’aumento modesto di 8.000 capi si ottiene l’equilibrio economico sotteso alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito all’allevamento a terra.

Il nuovo insediamento progettato è rispettoso di tutti i parametri edilizi prescritti nell’area dal P.R.G.C. e, in particolare, del dettato dell’art. 23, comma 4, N.T.A. a mente del quale: “Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali sono ammesse a condizione che l’azienda disponga in connessione con l’attività di allevamento stesso almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame”. Senza voler

dimenticare che l'intervento edilizio è progettato anche secondo parametri estetici rigorosi, tesi a minimizzare l'impatto ambientale ed armonizzare la costruzione con il contesto rurale in cui è prevista.

Particolare attenzione merita inoltre la minore criticità ambientale sottesa all'allevamento a terra che si vorrebbe insediare in loco: si osservi, infatti, che la tipologia di stabulazione mediante sistemi alternativi prevede libertà di movimento per le galline all'interno della stalla; la stalla di stabulazione mediante sistemi alternativi deve essere dotata obbligatoriamente di un'area di razzolamento a terra e posatoi a piani rialzati: in particolar modo il sistema ad aviario prevede che 1/3 della superficie calpestabile dagli animali sia a terra e la restante parte possa essere realizzata su di un unico livello rialzato e che per ogni mq di superficie possa ospitare un numero massimo di n. 9 galline.

La tipologia di allevamento utilizzata dalla Ditta deducente prevede, dunque, una densità di 9 galline/mq a fronte delle 13 galline/mq in gabbia ripetute anche su 5 o 6 livelli (sino a raggiungere anche 78 galline per mq di stalla). Alla minore densità di capi all'interno della stalla corrisponde naturalmente anche la diminuzione proporzionale della quantità di emissioni e di effluenti zootecnici prodotti dagli animali nell'ambiente. Cosicché, a parità di dimensioni della stalla, deriva un minore impatto ambientale dalla stalla di stabulazione mediante sistemi alternativi in progetto, rispetto ad altre tipologie di allevamento.

Evidenziato, inoltre, che l'ampliamento in progetto è stato sottoposto, in via preliminare, al vaglio del Dipartimento di Prevenzione SC Area Sanità Animale della competente A.S.L. CN1, che con nota prot. n. 41876 del 26/03/2025 Class. 3.3.12 ha espresso parere favorevole ai sensi della disciplina di cui al D.M. 30/05/2023, allegato in calce al presente capitolo.

È da considerarsi, dunque, che il limite attualmente previsto dalle N.T.A. per il numero di capi ospitati negli allevamenti avicoli è, con ogni evidenza, volto a garantire il benessere degli animali, nel tentativo di ostacolare la proliferazione di allevamenti sovrappopolati, rispetto alla superficie di estensione. Si evidenzia come il nuovo concetto di allevamento a terra adottato dalla Società deducente si colloca nella tendenza tracciata dallo strumento territoriale vigente a Monasterolo e diretta a garantire la migliore qualità della vita degli animali, in funzione della loro salute e, conseguentemente, di una maggiore qualità dei loro prodotti; d'altro canto, non può non tenersi in conto che l'allevamento praticato secondo le nuove regole previste per il benessere animale impatta indefettibilmente sui parametri urbanistici degli strumenti territoriali, che necessitano pertanto di essere aggiornati.

A tal proposito si è scelto di operare mediante procedimento di cui all'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. che consente la rettifica dello strumento territoriale tramite la variante parziale del P.R.G.C. e, nel caso specifico, rappresenta lo strumento opportuno per l'adeguamento della disciplina attualmente prevista in relazione all'allevamento esistente della Ditta in oggetto, anche alla luce della recente disciplina sanitaria emanata su base nazionale.

Tutto quanto premesso, si intende urbanisticamente apporre una norma specifica, con apposito segno grafico, di cui all'art. 23, comma 10, delle N.T.A. di Piano, in cui si determina la possibilità da parte dell'azienda insediata in loco (Fig. 5, mapp. 207, 223, 225) di

incrementare il quantitativo di animali allevabili sino a un massimo di 8.000 capi aggiuntivi ai 450 q.li richiamati al comma 4.2 del medesimo articolo delle N. di A. Si specifica anche all'interno delle Norme di Attuazione che tale concessione viene assentita al fine di perseguire una tipologia di allevamento "a terra", pertanto caratterizzata da una connotazione di elevata sostenibilità, in funzione del benessere animale e conseguentemente della qualità del prodotto destinato all'alimentazione per fini umani.



Prot. N. 0041876 del 26/03/2025 15:45 Class. 3.3.12

Dipartimento di Prevenzione
SC Area Sanità Animale
Direttore sostituto: Dott. Mauro Negro
Telefono: 0172/699229-310
E-mail: sanita.animale@aslcn1.it

Sede legale ASL CNI
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it



Spett.le Studio Associato Grosso E Ballatore
Via Ospedale, 39 12044 Centallo (CN)
info@studioagronomi.it

OGGETTO: valutazione preliminare pratica nuova costruzione di capannone per allevamento avicolo ai sensi del D.M. 30 maggio 2023, Allegato A punto 5.

Con riferimento alla richiesta trasmessa dal Vostro Studio di parere interpretativo relativo Allegato A punto 5 del D.M. 30 maggio 2023 sulla istanza di ampliamento, tramite costruzione di nuovo capannone, di allevamento di ovaiole (fase produzione e fase pollastra) a Monasterolo di Savigliano, in via Cavallermaggiore n. 21 (ns prot. n. 0027381 del 27/02/2025), visto il parere pervenuto in data 25/03/2025 dal Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Piemonte (prot. n. 00007602/2025 del 24/03/2025), si esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi del D.M. 30 maggio 2023, Allegato A punto 5

per quanto attiene gli aspetti eminentemente sanitari, condizionandolo alla rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A del DM 30 maggio 2023 comma 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e salvo vincoli di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Nello specifico, lo Scrivente Servizio, considerate le caratteristiche degli impianti produttivi riconducibili alla Ditta richiedente, intende ricordare:

- la necessità di costante applicazione di rigorose pratiche gestionali per entrambi i siti, allo scopo di massimizzare la riduzione del rischio di introduzione di malattie trasmissibili, con particolare riferimento all'influenza aviaria;



www.aslcn1.it



- l'adesione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di anagrafi animali (D.Lgs. 134/2022 e suo Manuale operativo di cui al D.M. 07 marzo 2023), con particolare riferimento alla cessione di volatili vivi a terzi. A questo proposito, si riporta che, anche per l'allevamento familiare di pollame (da 1 a 50 capi), la normativa prescrive un codice aziendale con attività di allevamento censita in Banca Dati Nazionale. Inoltre, è necessario che venga definita un'area dedicata alla vendita al di fuori dell'area di allevamento (unico luogo dove può avvenire), con tracciabilità documentabile delle cessioni e gestione del processo con elevati standard di biosicurezza. Si richiede, pertanto, l'adozione di una procedura che dettagli tale operazione, di cui si dovrà dare evidenza.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore Sostituto
S.C. Sanità Animale
Dr. Mauro Negro**

per delega Dr. Claudio CARUSO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



4. VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già accennato si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra-comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbanistico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilievo

locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l'assetto strutturale del Piano vigente, ma semplicemente lo adattano a situazioni che si sono meglio precisate nel tempo.

Si precisa ancora che gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative atte a dimostrare l'applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede di formazione della presente variante si prevede l'introduzione di una norma specifica su un singolo ambito agricolo, senza incrementi della capacità edificatoria o nuovo consumo di suolo; pertanto, la capacità insediativa residenziale di P.R.G. rimane invariata.

Il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 2.119 ab.

- Per le aree residenziali si precisa che con la presente variante non si prevede alcuna modifica per questo settore, rimandando dunque a quanto intercorso con precedenti procedimenti di variante.

Si precisa che dalle precedenti varianti parziali si è determinato un residuo di volumetria oggi in disponibilità pari a mc 5.953 e che, pertanto, può essere utilizzato impedendo l'impiego dell'incremento assentito per legge (art.17, c. 5 della L.U.R.).

- Per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare, ai fini delle verifiche, che con la presente variante non si operano modifiche relative a tale settore.

Essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 2.119 ed essendo prevista una variazione di più o meno 0,5 mq/ab, secondi i disposti dell'art. 17, c. 5 della L.U.R., si ha:

$$\text{abit. } 2.119 \times (\pm 0,5) \text{ mq/ab} = \pm 1.059,5 \text{ mq da poter sfruttare}$$

Nel complessivo delle precedenti varianti parziali si è operata una variazione totale delle aree per servizi pari a mq. – 158, dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R.:

$$\text{mq.} - 158 \leq 1.059,5 \text{ mq.}$$

Si precisa ancora che quando sono stati modificati i dati degli spazi pubblici la CIR vigente era di 1.784 abitanti, che produceva una variazione ammissibile pari a + / – 892

mq., incrementati poi con la Variante 2012. Le modifiche intercorse risultano comunque ampiamente nei limiti imposti dalla L.R. 56/77 e s. m. ed i.

- Relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante non si apportano incrementi di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata.

La Superficie Territoriale delle aree produttive della variante 2003 era pari a mq. 345.586 e l'incremento ammesso del 6% era a mq. 20.735,16, già completamente sfruttata. Con la Variante 2012 approvata, si è incrementata la Superficie Territoriale delle aree Produttive di mq. 22.838, aumentando la possibilità di incremento di mq. 1.370,28 e ottenendo una possibilità di incremento totale di mq. 22.105,44.

A tale possibilità di ampliamento si aggiunge (L.R.13/2020) un'ulteriore 2% di superficie utilizzabile che risulta pari a mq. 7.368.

Con le precedenti varianti si sono prodotti diversi incrementi di superficie territoriale (come da seguente schema), esaurendo la possibilità di ampliamento del 6% (mq. 22.105) e la possibilità di ampliamento del 2% (mq. 7.368).

- Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante, e con le varianti parziali precedenti, non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, per cui rimane in disponibilità l'intera possibilità di ampliamento pari al 6% di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., pari a mq. 136,6 (essendo la Superficie Territoriale complessiva pari a mq. 2.277).
- Relativamente alle aree produttive agricole, si precisa che con la presente variante parziale non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, per cui rimangono in disponibilità mq. 39.794,5 per futuri ampliamenti.

Per una rapida verifica si predispone la tabella riassuntiva seguente.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2003 + Variante 2012	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.784 Var 2003 + 335 Var 2012 = 2.119 abitanti		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie	S.T. aree Prod. Agricole
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	345.586 Var 2003 + 22.838 Var 2012 = 368.424 mq	2.277	92.882 Var 2003 - 3.757 Var 2012 = 89.125 mq
			0,06	0,06	0,06
	892 Var 2003 + 167,5 Var 2012 = 1.059,5 mq	mc	20.735,16 Var 2003 + 1.307,28 Var 2012 = 22.105,44 mq	136,6 mq	5.572,92 Var 2003 - 225.42 Var 2012 = 5.347,5 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi</i> mq.	<i>aree residenziali</i> mc.	<i>aree produttive</i> Sup. Ter. mq.	<i>aree terziarie</i> Sup. Ter. mq.	<i>aree terziarie</i> Sup. Ter. mq.
VP7	- 20	/	+ 6.518,6	/	/
VP8	/	/	/	/	/
VP9	+ 225	/	+ 12.216	/	/
VP10	/	- 3.704	+ 2.000,56	/	- 31.902
VP11	/	/	- 16.331	/	- 2.545
VP12	/	/	+ 12.026,4	/	/
VP13	/	/	+ 4.174,88	/	/
TOTALE MODIFICHE	+ 205	- 5.592	+20.605,44	/	-34.447
RESIDUO A DISPOSI- ZIONE	+ 854,5 mq	5.592 mc	1.500 mq	136,6 mq	39.794,5 mq
	- 1.264,5 mq	+ increm. 4%			

Variante 2003 + Variante 2012	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 1.784 Var 2003 + 335 Var 2012 = 2.119 abitanti		S.T. aree Produttive		S.T. aree Terziarie	S.T. aree Prod. Agricole
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	345.586 Var 2003 + 22.838 Var 2012 = 368.424 mq		2.277	92.882 Var 2003 - 3.757 Var 2012 = 89.125 mq
	892 Var 2003 + 167,5 Var 2012 = 1.059,5 mq	mc	20.735,16 Var 2003 + 1.307,28 Var 2012 = 22.105,44 mq	6.911,72 Var 2003 + 456,76 Var 2012 = 7.368,48 mq	136,6 mq	5.572,92 Var 2003 - 225,42 Var 2012 = 5.347,5 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residen- ziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>		<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP14	543	- 1.888	+ 1.500	+ 7.368,48	/	/
VP15	- 906	- 361	/	/	/	/
VP16	/	/	/	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	- 158	- 5.953	+22.105,44	+ 7.368,48	/	-34.447
RESIDUO A DISPOSI- ZIONE	+ 1.217,5 mq	5.953 mc	ST a disp. (6%):	ST a disp. (2%):	136,6 mq	39.794,5 mq
	- 901,5 mq	+ increm. 4%	0 mq	0 mq		

(1) L.R. 13/2020

4.1 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio “[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”.

Nel caso (che non riguarda il presente procedimento) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati si potrebbe generalmente, per semplicità, come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la “ratio” alla quale si deve far riferimento, ma questo comune non è ancora dotato di documentazione. Comunque, questo valore calcolato dovrebbe praticamente essere coincidente con quello regionale inerente al consumo di suolo urbanizzato (CSU) pari a mq. 950.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato “Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015”).

Dato Regionale $950.000 \times 3\% = 28.500$ mq.

Occorre evidenziare, comunque, come per alcune modifiche introdotte con atto di variante parziale, spesso si operi all'interno di ambiti già previsti dallo strumento urbanistico vigente e che si operino stralci e rilocalizzazioni di superfici e pertanto, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 35 della L.R. 7/2022 (modificata con L.R. 10/2024), non determinando consumo di suolo e corrispondente necessità di effettuare compensazioni.

“Art. 35.

(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), si applicano esclusivamente alle nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate in zona con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le opere pubbliche non diversamente localizzabili e della

realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

3. I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.

Omissis...”

Le previsioni di variante sulla quale si deve effettuare la verifica in oggetto interessano complessivamente una superficie pari a mq. 0 di consumo di nuovo suolo in applicazione delle disposizioni normative regionali in materia.

Nel presente quinquennio di conteggio del consumo di suolo agosto 2021/2026 non vi sono state altre previsioni di nuovo consumo di suolo; da tali considerazioni si può affermare che le nuove previsioni risultano essere contenute nel dato del 3% precedentemente calcolato.

1) Variante n. 14 (approvata con d. c. n. 1 del 26/04/2023)	28.435 mq.
2) Variante n. 15 (approvata con d. c. n. 8 del 28/04/2025)	0 mq.
3) Variante n. 16 (la variante in oggetto)	0 mq.
TOTALE VARIAZIONE S.T. QUINQUENNIO 2021/ 2026	S.T. 28.435 mq.

Come dichiarato, i dati riportati servono per far comprendere l'attenta gestione della risorsa suolo da parte delle Amministrazioni Comunali susseguitesesi negli ultimi anni, con attività pianificatorie che hanno sempre cercato di impiegare una metodologia perequativa previsionale tra quanto previsto nel piano regolatore in vigore e le varianti attivate. Pertanto, esaminando i dati con tale visione per il quinquennio in corso (2021/2026), si evince come la previsione di variante risulti essere contenuta all'interno del dato del 3% consentito in quanto i mq. **28.435** di consumo di suolo previsti risultano essere inferiori ai mq. **28.500** consentiti.

- Date le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre gli elaborati (estratto cartografico) atti a verificare la presenza dell'urbanizzazione primaria nelle zone oggetto di variante, poiché non si operano ridefinizioni di superfici o incrementi di capacità edificatoria.

- Il Comune risulta ancora sprovvisto della perimetrazione del Centro/Nucleo Abitato, che per il presente caso risulta, però, non essere sicuramente necessaria (come previsto e precisato anche nel Comunicato dell'Assessore Regionale pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2013 “Chiarimenti in merito alla Perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali”), in quanto l'area di intervento risulta essere un'area agricola con un'attività da tempo consolidata sul territorio, pienamente compatibile con la destinazione urbanistica in cui si opera, e che vede la presenza di tutte le urbanizzazioni primarie, oltre a non effettuarsi nuove previsioni con il presente atto.

- Come anticipato al precedente punto a) dell'elenco, sopra riportato, delle condizioni da rispettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con la presente variante, non si sono operate modifiche contrastanti le modificazioni introdotte in sede di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che sono intercorse sino ad oggi.

più elevata rispetto a quella risultante dall'applicazione della procedura.

di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il trasferimento di ulteriori somme aggiuntive a quelle previste dal D.M. 18 marzo 2003 n. 101, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di mappatura e dare avvio agli eventuali interventi e/o all'adozione di determinate misure che si dovessero rendere necessari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2005, n. 57-478

L.R. 41/98, art. 2 e art. 6 - Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro- Progetto Piemonte di ricollocazione professionale. Modifica ed integrazione della D.G.R. 57-14213 del 29/11/2004

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 92 - 10150 del 28/07/2003 di approvazione dell'intervento straordinario di politica del lavoro denominato "Progetto Piemonte" finalizzato, tra l'altro, alla ricollocazione professionale di lavoratori licenziati o a rischio di perdita del posto di lavoro a seguito dello stato di crisi industriale nei principali settori produttivi del Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 - 14213 del 29/11/2004 di modifica ed integrazione della predetta deliberazione che prevede i termini temporali attuativi del citato "Progetto";

ritenuto, causa il perdurare ed estendersi dello stato di crisi nelle aziende piemontesi, di modificare il primo comma del dispositivo della stessa deliberazione, che prevede che i lavoratori coinvolti nei progetti di ricollocazione, la cui attuazione, considerato il carattere sperimentale, è stata affidata alla Agenzia Piemonte Lavoro dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 11069 del 24/11/2003, siano quelli risultanti in cassa integrazione straordinaria alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del relativo bando emesso dalla Agenzia medesima in attuazione delle attività affidate, ovvero il 30/12/2004;

ritenuto, altresì, di modificare il secondo comma della predetta deliberazione di affidamento recante il termine di presentazione, da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro, del relativo resoconto e rendiconto, ovvero il 24/12/2005;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale relativamente alle funzioni dell'organo di direzione politica;

dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica del primo comma del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 57 - 14213 del 29/11/2004 sostituendo l'ultimo paragrafo con il seguente: "I lavoratori coinvolti nei progetti di ricollocazione

professionale sono quelli che si trovano in cassa integrazione straordinaria entro la data del 30/06/2005".

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica del secondo comma del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 11069 del 24/11/2003 sostituendo il penultimo e l'ultimo rigo con i seguenti: "...fornirà rendiconto entro il 31/12/2005 stabilendo altresì che eventuali quote di contributo non spese saranno restituite all'Amministrazione Regionale".

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del bilancio, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2005, n. 17-494

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Monasterolo di Savigliano (CN). Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Monasterolo di Savigliano, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 34 in data 22.10.2003 e n. 44 in data 18.10.2004, subordinatamente all'introduzione "ex officio" nell'elaborato normativo, della ulteriore modifica, specificatamente riportata nell'allegato documento "A" in data 9.6.2005, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante, lo Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Monasterolo di Savigliano, si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Monasterolo di Savigliano, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 34 in data 22.10.2003, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Tav. - Azzonamento del Territorio - P.R.G. vigente con localizzazione delle modifiche apportate con la Variante 2003, in scala 1:5000

- Tav. - Azzonamento del Capoluogo - P.R.G. vigente con localizzazione delle modifiche apportate con la Variante 2003, in scala 1:1000

- Elab. - Norme di attuazione e tabelle di zona

- Tav.A - Stato di fatto del territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav.B - Stato di fatto, servizi ed infrastrutture a rete, territorio urbanizzato, in scala 1:2000
- Tav.1 - Azzonamento del territorio comunale, in scala 1:5000
- Tav.2.1 - Azzonamento del Capoluogo, in scala 1:2000
- Tav.2.2 - Azzonamento delle aree sparse, in scala 1:2000
- Tav.3 - Azzonamento del nucleo antico, in scala 1:1000
- Tav.4 - Azzonamento del Capoluogo con localizzazione esercizi commerciali esistenti ed individuazione delle zone di insediamento commerciale, ai sensi della L.R. 28/99, in scala 1:2000
- Tav.5 - Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G., in scala 1:5000
- Tav.6 - Sintesi di P.R.G. e situazione dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Fasc. - Osservazioni e controdeduzioni
- Fasc. - Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. - All. A - Relazione geologico-tecnica
- Fasc. - Schede monografiche di sintesi
- Tav.I - Carta geomorfologica e di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000
- Tav.II - Carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000
- Deliberazione consiliare n. 44 in data 18.10.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. - Relazione integrativa
 - Elab. - Norme di attuazione e tabelle di zona
- Tav.1 - Azzonamento del territorio comunale, in scala 1:5000
- Tav.2.1 - Azzonamento del Capoluogo, in scala 1:2000
- Tav.4 - Azzonamento del Capoluogo con localizzazione esercizi commerciali esistenti ed individuazione delle zone di insediamento commerciale, ai sensi della L.R. 28/99, in scala 1:2000
- Tav.5 - Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G., in scala 1:5000
- Elab. - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio delle medie strutture di vendita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data 09 10. 2005

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 17-434
in data 18/7/2005 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. del
Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO di cui alle DD.CC. n. 34 del
22.10.'03 e n. 44 del 18.10.'04.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 20

Inserire in calce la seguente dizione: "5. Dovrà essere assicurata una dotazione di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti terziari, commisurata all'entità degli insediamenti stessi, secondo le modalità e quantità stabilite al precedente art. 3."

Il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Biella
arch. Ennes FASSONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO

5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Premessa

Nel presente capitolo si procede alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Monasterolo di Savigliano con il piano di classificazione acustica.

La verifica è necessaria, come richiamato dalla nota 12891/19.9 del 25/08/2003 dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 52/2000 ed in base alle sue risultanze potrà derivare, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico, l'eventuale necessità di revisione della classificazione acustica nel contempo definitasi.

La presente analisi fornisce le indicazioni sulla compatibilità o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

Al termine dell'iter approvativo della variante del P.R.G. si avvierà il processo di revisione della classificazione acustica, se necessario, che, redatta da tecnico competente in acustica, dovrà essere soggetta allo stesso iter approvativo a cui è stato sottoposto il progetto originario.

5.2 Criteri della zonizzazione acustica

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

È importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate.

Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.


5.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare l'area oggetto della variante con la destinazione prevalente attribuitale, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.

Si potranno così individuare le presenze di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di previsioni di fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica definita dal Comune.

Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

zone urbanistiche previste dal P.R.G. e destinazione prevalente	classe di zonizzazione acustica della zona	classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza di contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Area agricola	III	III	NO	NO



In giallo la classe III indicata dal PZA (fonte: Geoportale)

5.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla variante al P.R.G. del Comune di Monasterolo di Savigliano risultano compatibili con l'attuale piano di classificazione acustica del territorio; non risulta necessario un aggiornamento di tale classificazione in questo specifico ambito di intervento.


6. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA CARTA DI SINTESI

Come già ricordato in precedenza, il P.R.G.C. vigente di Monasterolo di Savigliano è adeguato al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l’uso del territorio.

Sotto il profilo geologico ed idrogeologico le previsioni descritte risultano compatibili come di seguito evidenziato:

	Zone urbanistiche previste dal PRG a destinazione prevalente	Classe di zonizzazione geologica della zona	Rif. Stralci di Piano allegati
Area agricola	agricola	II1	1



Si riporta il comma 2.1 dell'articolo n. 36 delle Norme di Attuazione di P.R.G.:

“

2.1 Classe III

Comprende i settori del territorio comunale esterni alla delimitazione delle fasce A, B e C del P.A.I. e all'area Ee lungo la Bealera del Molino-Rio Paschero.

Questi settori sono caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, determinate dalla presenza di terreni le cui caratteristiche geotecniche sono localmente scadenti e da una ridotta soggiacenza della falda freatica (in media 1÷2m dal p.c.)

Le condizioni di moderata pericolosità presenti sono superabili adottando i necessari accorgimenti tecnici da definire mediante relazione geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/'88 e D.M. 14/01/2008, a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto o dell'intorno immediatamente circostante.

Nel dettaglio dovranno essere verificate, con specifiche indagini, le interferenze con la falda idrica di fondazioni e locali interrati, adottando per essi i necessari accorgimenti tecnici.

Per le condizioni presenti devono essere esclusi i seguenti interventi od usi che possano determinare interferenze con la falda:

- cave;*
- discariche rifiuti o altri materiali potenzialmente inquinanti;*
- depositi e lavorazione di sostanze a potenziale inquinante in locali interrati o seminterrati.*

”

7. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.T.C.P.

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta la trasformazione territoriale della provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europeo;
- b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;
- f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A.

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale

Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

- a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall'art. 1.8 delle N. di A.;
- b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua, inoltre, le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l'attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell'attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Culturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione Urbana

(art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Ai sensi dell'art. 1.8 delle Norme di Attuazione del PTCP i Comuni sono tenuti ad adeguarsi al momento della loro revisione e della predisposizione di una variante strutturale ai sensi dell'art. 17 LR 56/77 e s.m. ed i. e comunque entro 7 anni dall'approvazione del PTCP.

In data 24 febbraio 2016 sono scaduti i sette anni previsti per l'adeguamento dei PRG e delle relative Varianti.

La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio del 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836, ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale.

Nelle disposizioni della Legge Regionale n. 7 del 31 maggio 2022, con particolare riferimento all'art. 23, che ha modificato l'art. 60 della LR 13/2020, viene disposto che il PRG si rapporti alla pianificazione sovraordinata (PPR, PTR e PTCP) per quanto riguarda gli obiettivi, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio, limitatamente alle parti oggetto di variante.

Nel caso della variante in oggetto, trattandosi di Variante Parziale, non viene richiesta una verifica di coerenza ma un accertamento di compatibilità degli interventi con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (vedasi circolare interna Provincia n. 1-2022 e n. 1-2016).

La valutazione di coerenza delle modifiche introdotte dalla presente Variante con le disposizioni ed obiettivi del PTCP può trovare riscontro mediante un'analisi puntuale degli ambiti territoriali e delle matrici ambientali definite dallo strumento pianificatorio provinciale.

Tale analisi si potrebbe configurare mediante uno schema atto a riportare ogni intervento di variante con le disposizioni di tutela di cui ai titoli II e III delle N. di A. del PTCP.

Gli articoli delle norme del PTCP di particolare interesse per l'adeguamento dei PRGC vengono infatti esplicitati nelle norme attraverso le previsioni dei titoli II e III delle Norme di Attuazione, relative alla disciplina paesistica-ambientale e alle trasformazioni territoriali, che trovano corrispondenza cartografica nelle due tavole di piano provinciale.

In particolare, per quanto riguarda la coerenza delle previsioni oggetto di variante con la disciplina del piano provinciale relativa alle componenti ambientali e paesaggistiche viene verificata in parallelo alle analisi condotte per la verifica di compatibilità con il P.P.R.

Valutato che gli argomenti facenti parte dei titoli dell'elaborato normativo richiamato possono trovare una corrispondenza con le componenti trattate dal Piano Paesaggistico Regionale (in quanto in sede di formazione di tale strumento pianificatorio sono stati consultati e utilizzati i dati degli strumenti pianificatori di differente rango quali il PTCP medesimo) si ritiene, per una maggiore semplicità di lettura e per il conseguimento di una valutazione territoriale maggiormente coordinata, di condurre l'accertamento di compatibilità richiesto all'interno della verifica di coerenza del PPR.

Si rimanda, pertanto, al successivo capitolo nel quale viene evidenziata la corrispondenza normativa dei due strumenti richiamati; si vedrà dunque come le valutazioni in merito agli articoli del PTCP, interessati dalle modifiche della presente variante, possano trovare riscontro nelle valutazioni espresse per i corrispondenti articoli del PPR.

Di seguito vengono invece analizzate le possibili corrispondenze e interferenze tra gli elementi rappresentati nella tavola “Carta degli indirizzi di governo del territorio” del PTCP, di cui si riporta un estratto, le rispettive N. d A. e le previsioni della presente variante.

Dalla lettura degli elementi riportati in carta, si evince:

- che gli interventi descritti ricadono in area urbana a matrice storica immediatamente nella parte nord e sud del concentrico di Monasterolo Savigliano;
- gli interventi che si collocano ad est in area produttiva sono individuati dalla tavola del PTCP come aree di servizi per la fruizione, sebbene sia evidente dal riscontro con ortofoto come invece ad oggi sia presente una consolidata area produttiva più ampia rispetto a quanto riportato dal piano provinciale;
- sempre in area agricola esterna a quelle a dominante costruita, ricade l’intervento di riduzione dell’area normativa destinata ad impianti produttivi agricoli, collocata a sud-ovest del centro abitato.

Si può affermare che gli interventi di variante interessano dunque aree consone agli interventi in oggetto; anche in tal caso si rimanda alle valutazioni approfondite in relazione alle morfologie insediative individuate dal PPR nella tavola delle componenti paesaggistiche.


In merito ai caratteri paesistici individuati dal Piano Provinciale, la “Carta dei caratteri territoriali e paesistici” si evince:

- che l’intervento in oggetto, collocato ad est del territorio di Monasterolo Savigliano va ad interessare un’area agricola, che di fatto non risulta essere oggetto di particolare tutela sia da parte del PTCP che del PPR; pertanto, si rimanda al capitolo dedicato all’analisi di compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale per un approfondimento in merito.

Evidentemente le previsioni introdotte risultano comunque essere coerenti con il P.T.C.P. e dunque sostituibili tra i differenti livelli di pianificazione.

CARTA DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Fonte: - Piano territoriale di coordinamento provinciale



Estratto carta degli indirizzi di governo del territorio (in blu l'area di intervento)

Rete urbana

CUNEO Centri ordinatori dell'armatura urbana

CEVA Centri integrativi di primo livello

BAGNASCO Centri integrativi di secondo livello

PERLO Centri di base e centri frazionali

Aree a dominante costruita

(Fonte: PRG)

 Aree urbane a matrice storica

 Aree prevalentemente residenziali

 Aree produttive

 Servizi

 Servizi per la fruizione

Aree protette

(Fonte: SITA)

 Parchi e riserve naturali

Aree produttive di rilievo sovracomunale

 Aree produttive di rilievo sovracomunale

Beni culturali

(Fonte: AIS)

 Beni religiosi

 Beni militari

 Beni civili

 Beni rurali

 Archeologia industriale

 Beni archeologici

Poli funzionali

(Fonte: Provincia)



A) Centri fieristici, espositivi

B) Centri commerciali e ipermercati

C) Aree per la logistica (centri intermodali, aree attrezzate per autotrasporto)

D) Aeroporti, stazioni ferroviarie principali

E) Poli tecnologici, universitari, di ricerca

F) Parchi tematici o ricreativi

G) Strutture per manifestazioni, culturali, religiose, sportive, spettacolari

H) Scuole superiori, ospedali, parchi urbani e territoriali

I) Grandi infrastrutture ecologiche

Infrastrutture per la mobilità

Rete ferroviaria

- +++++ Ferrovie esistenti
- +++++ Ferrovie di progetto
- +++++ Ferrovie in ristrutturazione/potenziamento
- +++++ Ferrovie dismesse
- S Stazioni esistenti
- S Stazioni dismesse

Sistema autostradale

- Assi esistenti
- Assi di progetto
- Assi di progetto in galleria
- ⌘ Svincoli esistenti
- S Svincoli di progetto

Rete viabilistica primaria

- di grande comunicazione
 - Assi esistenti
 - Assi di progetto
 - Assi di progetto in galleria
 - Assi in ristrutturazione/potenziamento
- di connessione interurbana
 - Assi esistenti
 - Assi di progetto
 - Assi in ristrutturazione/potenziamento
- della fruizione rurale e montana
 - Assi esistenti
 - Assi di progetto
 - Assi in ristrutturazione/potenziamento
 - Strade-parco

Altre reti viabilistiche

- Altra viabilità di rilevanza provinciale esistente
- Altra viabilità di rilevanza provinciale di progetto
- Altra viabilità di rilevanza provinciale in ristrutturazione/potenziamento

Tessuti stradali da riqualificare

- Tessuti stradali da riqualificare

Rete della fruizione escursionistica e sportiva

- Sentieri
- Impianti di risalita
- x Rifugi e ostelli

- Corridoi infrastrutturali

Limiti agli insediamenti

Fasce fluviali

(Fonte: PAI)

- Fascia "A"
- Fascia "B"
- Fascia "C"


Capacità d'uso dei suoli

(Fonte: IPLA)

- Classe I - suoli privi di limitazioni
- Classe II - suoli con alcune moderate limitazioni

CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Fonte: - Piano territoriale di coordinamento provinciale



Estratto carta dei caratteri territoriali e paesistici (in blu l'area di intervento)

1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 6-7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona del Colle Casotto e di Alpe di Perabruna
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Ciciu del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzegno

4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati

5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

8. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre, vengono individuati 76 ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le modifiche costituenti la presente Variante vengono sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R., mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

Le previsioni della Variante parziale al P.R.G.C. riguardano:

- 1) Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola.

In coerenza con i disposti del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019, all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico deve essere redatta una Relazione Illustrativa con la quale si verifichi la Compatibilità degli interventi richiesti con il P.P.R.

8.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

Nella prima parte è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza. Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il territorio di Monasterolo di Savigliano ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 46 (*Piana tra Po e Stura di Demonte*, che risulta essere un ambito centrale nell'agroecosistema della pianura cuneese, che ospita buona parte dei maggiori centri agricoli del Piemonte sud-occidentale) all'interno del quale ricade l'intervento descritto in variante.

Il territorio comunale ricade all'interno del macroambito del *paesaggio della pianura del seminativo*.

Si opera all'interno dell'unità di paesaggio "*Piana di Savigliano*" che fa normativamente riferimento alla tipologia n. V "*urbano rilevante alterato*" che vede la presenza di caratteri tipizzanti quali la "*presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali*".

Il Piano Paesaggistico Regionale, nella scheda di ambito n. 46, all'interno del quale si opera con la presente variante, individua, tra gli indirizzi e gli orientamenti strategici, per quanto riguarda gli aspetti insediativi, la necessità, ad esempio, di individuare, tutelare e valorizzare i tratti panoramici lungo i percorsi veicolari e le piste ciclabili, compresi i con visuali e, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, la necessità, ad esempio, di conservare il tracciato naturale e mantenere gli alvei dei grandi corsi d'acqua.

Come prima analisi si intende individuare quali strategie, quali obiettivi generali e quali obiettivi specifici del P.P.R. vengano interessati dagli oggetti di variante, andando a

specificare, all'interno della tabella degli obiettivi dello specifico ambito interessato (ambito 46), se vengano a crearsi eventuali effetti positivi, effetti contrastanti o nessun tipo di conseguenza sulle linee strategiche paesaggistico-ambientali del Piano Paesaggistico. Di riflesso le eventuali criticità che si dovessero evidenziare in tale analisi trovano rispondenza nella tabella Linee strategiche paesaggistico-ambientali.

AMBITO 46

Linee strategiche paesaggistico-ambientali			
n	LE STRATEGIE		INTERVENTI VARIANTE
		Non contrasta	
n.n	GLI OBIETTIVI GENERALI	Effetti positivi	1
n.n.n	<i>Gli obiettivi specifici</i>	Contrasta	
1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO		
1.1	VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI		
1.1.1	<i>Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati</i>		
1.1.2	<i>Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese</i>		
1.1.3	<i>Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr</i>		
1.1.4	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale</i>		Potenziamento delle relazioni tra Racconigi e Pollenzo
1.2	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE		
1.2.1	<i>Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico</i>		Organizzazione dei piani di gestione del patrimonio forestale dei SIC. Promozione di normative specifiche attuative per le trasformazioni delle cascine e del contesto rurale di pianura; conservazione delle formazioni lineari
1.2.2	<i>Miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali del sistema regionale e sovrapregionale, dei serbatoi di naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenniniche</i>		
1.2.3	<i>Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento</i>		

	<i>del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado</i>	
1.2.4	<i>Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico</i>	
1.3	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI	
1.3.1	<i>Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio</i>	
1.3.2	<i>Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale</i>	Promozione di normative specifiche attuative per le trasformazioni interne ai nuclei storici e per la riqualificazione diffusa degli spazi pubblici urbani consolidati
1.3.3	<i>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza</i>	Organizzazione dei piani di gestione del patrimonio forestale dei SIC. Promozione di normative specifiche attuative per le trasformazioni delle cascine e del contesto rurale di pianura; conservazione delle formazioni lineari
1.4	TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL'IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO	
1.4.1	<i>Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale</i>	
1.4.2	<i>Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili</i>	
1.4.3	<i>Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate</i>	Regolamentazione delle modalità di espansione dei nuclei storici e delle aree connesse a circoscrizioni e infrastrutture viarie, preservando la continuità degli spazi aperti tra i centri di Morretta, Polonghera e Casalgrasso e tra Savigliano e Genola, e arrestando la crescita arteriale produttiva e commerciale tra i centri di Savigliano e Marene
1.4.4	<i>Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in</i>	

	<i>profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani</i>	
1.5	RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO	
1.5.1	<i>Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia</i>	
1.5.2	<i>Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane</i>	Regolamentazione delle modalità di espansione dei nuclei storici e delle aree connesse a circoscrizioni e infrastrutture viarie, preservando la continuità degli spazi aperti tra i centri di Morretta, Polonghera e Casalgrasso e tra Savigliano e Genola, e arrestando la crescita arteriale produttiva e commerciale tra i centri di Savigliano e Marene
1.5.3	<i>Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</i>	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali
1.5.4	<i>Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato</i>	
1.5.5	<i>Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.)</i>	
1.6	VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ DEI CONTESTI RURALI	
1.6.1	<i>Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati</i>	Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole

1.6.2	<i>Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo</i>	
1.6.3	<i>Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici</i>	
1.6.4	<i>Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico</i>	
1.7	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI E LACUALI	
1.7.1	<i>Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale</i>	
1.7.2	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione</i>	
1.7.3	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo</i>	
1.7.4	<i>Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative</i>	
1.7.5	<i>Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale</i>	
1.7.6	<i>Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali della rete fluviale e lacuale</i>	
1.8	RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA	
1.8.1	<i>Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana</i>	
1.8.2	<i>Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi</i>	Regolamentazione delle modalità di espansione dei nuclei storici e delle aree connesse a circonvallazioni e infrastrutture viarie, preservando la continuità degli spazi aperti tra i centri di Moretta, Polonghera e Casalgrasso e tra Savigliano e Genola, e arrestando la crescita arteriale produttiva e commerciale tra i centri di Savigliano e Marene

1.8.3	<i>Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari</i>	
1.8.4	<i>Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici</i>	
1.8.5	<i>Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia)</i>	
1.9	RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, ABBANDONATE E DISMESSE	
1.9.1	<i>Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi</i>	
1.9.2	<i>Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti</i>	
1.9.3	<i>Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti</i>	
2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA	
2.1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA	
2.1.1	<i>Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee</i>	Razionalizzazione dell'irrigazione e valutazione di possibili alternative colturali al mais (praticoltura, arboricoltura anche in short rotation), per mitigare l'impatto sui fattori ambientali della produzione agraria (suolo e acqua)
2.1.2	<i>Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi incongrui delle acque</i>	
2.2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA	
2.2.1	<i>Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture</i>	
2.3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E SOTTOSUOLO	
2.3.1	<i>Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione</i>	
2.3.2	<i>Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso</i>	
2.3.3	<i>Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse</i>	
2.4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO FORESTALE	

2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale	
2.4.2	Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione)	
2.5	PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE	
2.5.1	Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi	
2.5.2	Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, etc...) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale	
2.5.3	Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili	
2.6	PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI	
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali	
2.7	CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	
2.7.1	Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto	
3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA	
3.1	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE	
3.1.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
3.1.2	Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera	
3.2	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA	
3.2.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
3.3	SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA	
3.3.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA	
4.1	PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA	

4.1.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.2	PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-INDUSTRIALI	
4.2.1	<i>Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte</i>	
4.3	PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	
4.3.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.4	RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE	
4.4.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.5	PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI	
4.5.1	<i>Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali</i>	
5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI	
5.1	PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE	
5.1.1	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto risorse di riferimento per la progettualità locale</i>	
5.2	ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO	
5.2.1	<i>Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati</i>	

Come risulta evidente nella precedente tabella, le previsioni di variante risultano del tutto compatibili con le linee strategiche paesaggistico-ambientali individuate dal P.P.R.

8.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

La valutazione di coerenza delle previsioni della Variante con i contenuti del P.P.R. si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per l'area oggetto di variante, specificando: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

In riferimento agli elaborati del P.P.R., una ricognizione preliminare dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di variante ha evidenziato i seguenti aspetti:

Oggetto variante	Valori paesaggistici		Aree interessate
1) Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola	P2: BENI PAESAGGISTICI	CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
		CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
	P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE	Aree rurali di pianura o collina (m.i.10)	Area agricola
	P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA	/	/

La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata ed approfondita nella successiva tabella “Raffronto tra le norme di attuazione del P.P.R. e le previsioni della Variante”, in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del P.P.R., precisando per ognuno di essi se le previsioni della variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli articoli che attengono ai contenuti della variante.

La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle N. di A. è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati; ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità dello schema, si richiede di eliminare le righe che si riferiscono agli articoli non attinenti alla specifica variante, dichiarando fin da ora che le componenti disciplinate da tali articoli non risultano coinvolte dalla variante stessa.

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
/	/
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
IN CALCE ALLE VALUTAZIONI ESPRESSE PER OGNI ARTICOLO DEL PPR VIENE SEGNALATA L'EVENTUALE CORRISPONDENZA CON GLI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<ul style="list-style-type: none"> - m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO). 	
<p>Direttive comma 5 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli</p>	<p>L'intervento descritto al punto 1), relativo all'introduzione di una norma specifica per un'attività operante in area agricola, ricade all'interno delle aree rurali di pianura o collina (m.i.10). La morfologia insediativa in oggetto risulta pienamente compatibile con l'intervento normativo in oggetto che prevede un lieve incremento dei capi allevati da un'azienda agricola esistente e da tempo consolidata sul territorio, non modificando le dinamiche paesaggistico ambientali</p>

<p>edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	<p>vigenti e garantendo una tipologia di allevamento caratterizzata da ottime condizioni igienico-sanitarie degli animali e scarse emissioni. Tale modifica regola un ampliamento aziendale già attualmente previsto dalle vigenti norme di attuazione e non si osservano, dunque, incongruenze dal punto di vista urbanistico che possano influenzare negativamente anche l'aspetto paesaggistico-ambientale, ovviamente rispettando tutte le normative vigenti per il settore interessato. Si opera, inoltre, in un ambito agricolo già urbanizzato per la presenza di tale attività da tempo consolidata sul territorio comunale. Si può dunque affermare come la morfologia insediativa normata al presente articolo risulti consona all'intervento oggetto di variante.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le valutazioni espresse all'articolo 40 del PPR risultano valedoli anche per l'articolo 3.4 – Aree a dominante costruita – e per l'articolo 3.3 – Insediamento rurale – delle N. di A. del PTCP

Schede di approfondimento



INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO



1) Norma specifica in area agricola

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 1)

Norma specifica in area agricola

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</i></p> <p>- nessun bene interessato</p>	<p>- Aree rurali di pianura o collina (m.i.10)</p>

<p><u>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</u></p> <p>- nessun bene interessato</p>	
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITA' CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p>L'intervento riguarda l'introduzione di una norma specifica per un'attività operante in area agricola. La tipologia di intervento in oggetto risulta pienamente compatibile con l'ambito agricolo in cui si opera poiché viene previsto un lieve incremento dei capi allevati da un'azienda agricola esistente e da tempo consolidata sul territorio, non modificando le dinamiche paesaggistico ambientali vigenti e garantendo una tipologia di allevamento caratterizzata da ottime condizioni igienico-sanitarie degli animali e scarse emissioni. Tale modifica regolamenta un ampliamento aziendale già attualmente previsto dalle vigenti norme di attuazione e non si osservano, dunque, incongruenze dal punto di vista urbanistico che possano influenzare negativamente anche l'aspetto paesaggistico-ambientale, ovviamente rispettando tutte le normative vigenti per il settore interessato. Si opera, inoltre, in un ambito agricolo già urbanizzato per la presenza di tale attività da tempo consolidata sul territorio comunale.</p>	
CONCLUSIONI	
<p>In seguito a quanto enunciato ed alle analisi effettuate, si può affermare che l'intervento in oggetto risulti del tutto coerente con il dettato normativo del PPR.</p>	

Come intuibile dall'elencazione delle modifiche e come riscontrato nella precedente tabella, la variante risulta essere coerente con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R. Infatti, l'intervento preso in esame necessita di approfondimenti, ma di carattere puramente analitico, e non genera la necessità di fare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione. In alcuni casi si provvederà certamente in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche analizzate alla redazione di linee guida finalizzate al perseguimento degli obiettivi proposti dalle Norme del Piano Paesaggistico ed al pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive imposti da tale strumento.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della Variante Parziale n. 16 al P.R.G. del Comune di Monasterolo di Savigliano alle previsioni del P.P.R.

PARTE SECONDA: ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione.

L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

1.2 Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi.

È quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l'articolo 20 della L.R. 40/'98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva ed ha predisposto due atti di indirizzo formalizzati mediante le delibere di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08 e nr. 25-2977 del 29.02.2016.

In occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima, la L.R. 17/2013 e la L.R. 3/2015 successivamente, si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Come è già stato illustrato nella Premessa della Parte Prima, per la Variante Parziale in oggetto occorre procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale. La variante, infatti, come nella maggior parte degli interventi di pianificazione urbanistica non ricade tra i casi di esclusione dal procedimento di V.A.S. previsti al c. 9, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

1.3 Il procedimento della verifica preventiva

Ai sensi del comma 8 dell'art.17 della L.r. 56/77 le varianti parziali sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il P.R.G. oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale V.A.S. sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Ai sensi del comma 11 dell'art.17 della L.r. 56/77 per le varianti parziali, la V.A.S., ove prevista, è svolta dal Comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della Struttura di cui all'art.3bis comma 7 della LR 56/77 (Organo Tecnico), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Dal punto di vista procedurale, le citate disposizioni regionali fanno riferimento a:

D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008 *“D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* contenente all'Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della LR 56/77 (Tutela e uso del suolo)”* contenente

l'Allegato I che sostituisce, integrandolo l'Allegato II alla D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008.

Ai sensi delle suddette D.G.R. per le varianti parziali sono previsti due iter procedurali integrati alternativi (rif. Allegato 1 lettere j1 e j2):

J.1_Procedimento integrato per l'approvazione di varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "*in maniera contestuale*";

J.1_Procedimento integrato per l'approvazione di varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "*in sequenza*".

Nel caso in questione si è valutato più opportuno optare per il procedimento integrato "*in maniera contestuale*". Tale procedura risulta consigliabile nel caso di proposte di variante che non hanno complessi risvolti ambientali.

Nell'ambito di tale procedimento integrato il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS, pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni, trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento. La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006).

2. LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA

2.1 Riferimento normativo

Le informazioni utili per la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione della variante in oggetto sono quelle desumibili dall'allegato I del D. Lgs. 04/08 correttivo del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.2 Generalità

Come già anticipato al punto uno precedente ed ancora nella Parte Prima del presente documento, alla quale si rimanda per le descrizioni degli oggetti di variante concernenti gli aspetti di carattere urbanistico, geologico ed acustica; dati gli interventi che si intendono apportare con la presente variante parziale, la tipologia delle modifiche introdotte nonché l'iter di modifica al P.R.G. seguito si determina l'obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di V.A.S. con lo svolgimento della fase preliminare di Verifica di Assoggettabilità al fine di appurare l'insorgenza di potenziali ricadute ambientali. A seguito della fase di verifica, ormai obbligatoria per la quasi totalità dei procedimenti urbanistici di formazione e variante dei piani regolatori (sono previsti limitati casi di esclusione, connessi principalmente con adeguamenti a norme e piani sovraordinati), l'Organo Tecnico Comunale sarà in grado di stabilire se gli approfondimenti e le analisi di carattere ambientale svolte sono sufficienti e dunque poter escludere la variante della procedura di Valutazione o se invece ricorra il caso di proseguire l'iter di V.A.S. con ulteriori analisi in sede di Rapporto Ambientale. Qualora si verifichi il caso di esclusione occorrerà prevedere le eventuali correzioni, integrazioni, modifiche al progetto definitivo di variante al fine di recepire le prescrizioni formulate dall'O.T. Comunale nel Provvedimento di Verifica. Tali prescrizioni sono desunte dai pareri che i soggetti con competenze in materia ambientale hanno fornito nella fase di consultazione secondo le specifiche competenze settoriali.

Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli secondo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per tipologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in modo maggiormente immediato il “peso” della variante.

Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo schema descrittivo ed i riferimenti dei capitoli di cui alla parte prima permettendo così una facilità di lettura tra le due parti del presente documento:

- 1) Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola.

2.3 Analisi delle modifiche previste

Dall'elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli oggetti della variante parziale n. 16 del Comune di Monasterolo di Savigliano si deduce come ci sia solamente una tipologia di intervento che riguarda un singolo settore, quello agricolo.

1) Introduzione di puntuale norma specifica in area agricola

<i>Proposta di variante</i>	Oggetto: attività esistente in area agricola (estratto 1)
	
Localizzazione dell'area, destinazione d'uso e stato ambientale <u>Localizzazione:</u> est del territorio comunale, Via Cavallermaggiore (SP129) <u>Identificativi catastali:</u> Fg. 5 mapp. 207, 223, 225 <u>Destinazione vigente:</u> aree agricole produttive E <u>Destinazione variante:</u> aree agricole produttive E <u>Tipologia opere realizzabili in variante:</u> attività connesse alla destinazione agricola con incremento puntuale del quantitativo di animali allevabili sino a un massimo di 8.000 capi aggiuntivi rispetto a quanto attualmente assentito dalle vigenti N. di A. (v. norma specifica di cui all'art. 23, comma 10, delle N. di A.) <u>Classificazione geologica vigente P.R.G.:</u> Classe III di pericolosità geologica <u>Classificazione acustica vigente:</u> Classe III <u>Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:</u> l'area non ricade in ambiti soggetti a vincoli paesaggistico-ambientali:	

All'interno della tabella precedente si illustra un intervento finalizzato a risolvere una problematica recentemente manifestata all'Amministrazione Comunale da parte di un'azienda agricola esistente da tempo operante sul territorio comunale.

Trattasi di un'attività che pratica l'allevamento avicolo posta a est del territorio comunale lungo Via Cavallermaggiore (SP129), le cui strutture sono poste sui lotti di cui al Fig. 5, mapp. 207, 223 e 225, proprio in posizione confinante con il territorio comunale di Cavallermaggiore.

La sede aziendale è stata assentita con i Permessi di Costruire n. 7/2020 del 25/11/2020 e n. 1/2023 del 13/01/2023, rilasciati dal Comune di Monasterolo di Savigliano (CN), e consta di n. 2 fabbricati ove si allevano mediamente 13.100 galline ovaiole e 7.000 pollastre; la ditta in questione intenderebbe ora ampliare la propria sede mediante la realizzazione di un nuovo capannone di allevamento, ubicato su terreno ricadente nel territorio comunale di Monasterolo di Savigliano al Fig. 5, mappale 225, sito, come anticipato, in zona agricola produttiva "E" e contiguo ai fabbricati in proprietà già esistenti. L'ampliamento in progetto prevede una capienza massima di 8.000 galline, che si aggiungerebbero ai capi attualmente allevati nel sito produttivo.

L'area oggetto di intervento è disciplinata dall'art. 23 delle N.T.A. del P.R.G.C., che al comma 2, lett. a3) consente "ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, cantina...". Il medesimo art. 23, al comma 4.2, recita: "In ogni caso non sono ammessi nuovi allevamenti superiori alle seguenti quantità, espresse in peso vivo di bestiame: suini: 1.500 q.li, sanati: 500 q.li, avicoli e cunicoli: 450 q.li. Nel caso di allevamenti suinicoli, di sanati e avicunicoli, già eccedenti le quantità predette, l'ampliamento dovrà essere valutato in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali della localizzazione e comunque non potrà eccedere il 5% del peso vivo di bestiame esistente". Il successivo comma 6.2 dell'art. 23, in merito ai limiti di superficie previsti per ciascuna tipologia di allevamento prevede, per gli avicunicoli, la Superficie Utile Lorda mq. 20/q.le, fatta comunque salva la diversa previsione di "superfici determinate con l'applicazione di normative di settore (benessere animali) qualora vincolanti ai fini autorizzativi".

Per gli allevamenti esistenti, il P.R.G.C. prevede un'unica possibilità di incremento pari al 5% del peso vivo di bestiame insediato, senza porre alcuna distinzione di capacità in termini assoluti. In questo modo, la facoltà di crescita risulta consentita in maniera non perequativa, siccome tende a favorire maggiormente gli allevamenti più popolosi, che dispongono di maggior peso vivo di bestiame su cui calcolare il 5% di incremento. Siffatta pregevole concessione ad uno sviluppo considerato "vitale" per le aziende esistenti rischia, quindi, di essere minimizzata ove posta in un mero rapporto di rigida percentuale fissa alle dimensioni di ciascun allevamento. Invero, la previsione di un ampliamento, oltretutto direttamente proporzionale alla dimensione di allevamenti esistenti che superano i 450 q.li di peso vivo, rischia di vanificare il tentativo di limitare la popolosità degli allevamenti; sarebbe allora preferibile regolare la quantità dei capi consentiti in base alla tipologia di

allevamento che si intende insediare, in ossequio al progresso nelle pratiche zootecniche che si è registrato negli ultimi anni.

L'allevamento della ditta in oggetto ad oggi non supera il limite di peso dei 450 q.li previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dispone, dunque, di un minor margine di incremento massimo consentito rispetto ad altri allevamenti ben più popolosi presenti nel territorio comunale. Pertanto, l'incremento del 5% del peso vivo degli animali attualmente presenti nei capannoni esistenti risulta insufficiente a coprire la capienza di 8.000 capi che la Società deducente potrebbe insediare nel nuovo fabbricato in progetto. La ratio sottesa alla nuova costruzione di un capannone ulteriore in ampliamento all'allevamento, esistente in loco dal 2020, è riconducibile alla scelta aziendale di attuare la normativa in materia di benessere animale per cui le galline vivono libere a terra, beneficiando di luce e temperatura naturale. La tipologia di allevamento sopra descritta richiede pertanto una superficie maggiore rispetto a quella prevista per l'allevamento in voliera, che moltiplica la densità di capi allevati tramite la sovrapposizione di più piani di gabbie (arrivando addirittura a 3 o 4 piani). La realizzazione di allevamenti a terra in condizioni di luce ed aerazione naturale comporta costi di produzione più elevati, oltre che una maggiore superficie da destinare a favore degli animali. Da quanto detto, deriva che il maggior investimento per la costruzione di allevamenti a terra in condizioni di illuminazione ed aerazione naturale non può prescindere da un minimo rendimento, riferito al numero di capi che vi possono essere insediati. Nella fattispecie, con l'aumento modesto di 8.000 capi si ottiene l'equilibrio economico sotteso alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito all'allevamento a terra.

Il nuovo insediamento progettato è rispettoso di tutti i parametri edilizi prescritti nell'area dal P.R.G.C. e, in particolare, del dettato dell'art. 23, comma 4, N.T.A. a mente del quale: "Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali sono ammesse a condizione che l'azienda disponga in connessione con l'attività di allevamento stesso almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame". Senza voler dimenticare che l'intervento edilizio è progettato anche secondo parametri estetici rigorosi, tesi a minimizzare l'impatto ambientale ed armonizzare la costruzione con il contesto rurale in cui è prevista.

Particolare attenzione merita inoltre la minore criticità ambientale sottesa all'allevamento a terra che si vorrebbe insediare in loco: si osservi, infatti, che la tipologia di stabulazione mediante sistemi alternativi prevede libertà di movimento per le galline all'interno della stalla; la stalla di stabulazione mediante sistemi alternativi deve essere dotata obbligatoriamente di un'area di razzolamento a terra e posatoi a piani rialzati: in particolar modo il sistema ad aviario prevede che 1/3 della superficie calpestabile dagli animali sia a terra e la restante parte possa essere realizzata su di un unico livello rialzato e che per ogni mq di superficie possa ospitare un numero massimo di n. 09 galline.

La tipologia di allevamento utilizzata dalla Ditta deducente prevede, dunque, una densità di 9 galline/mq a fronte delle 13 galline/mq in gabbia ripetute anche su 5 o 6 livelli (sino a raggiungere anche 78 galline per mq di stalla). Alla minore densità di capi all'interno della stalla corrisponde naturalmente anche la diminuzione proporzionale della quantità di

emissioni e di effluenti zootecnici prodotti dagli animali nell'ambiente. Cosicché, a parità di dimensioni della stalla, deriva un minore impatto ambientale dalla stalla di stabulazione mediante sistemi alternativi in progetto, rispetto ad altre tipologie di allevamento.

Evidenziato, inoltre, che l'ampliamento in progetto è stato sottoposto, in via preliminare, al vaglio del Dipartimento di Prevenzione SC Area Sanità Animale della competente A.S.L. CN1, che con nota prot. n. 41876 del 26/03/2025 Class. 3.3.12 ha espresso parere favorevole ai sensi della disciplina di cui al D.M. 30/05/2023, allegato in calce al presente capitolo.

È da considerarsi, dunque, che il limite attualmente previsto dalle N.T.A. per il numero di capi ospitati negli allevamenti avicoli è, con ogni evidenza, volto a garantire il benessere degli animali, nel tentativo di ostacolare la proliferazione di allevamenti sovrappopolati, rispetto alla superficie di estensione. Si evidenzia come il nuovo concetto di allevamento a terra adottato dalla Società deducente si colloca nella tendenza tracciata dallo strumento territoriale vigente a Monasterolo e diretta a garantire la migliore qualità della vita degli animali, in funzione della loro salute e, conseguentemente, di una maggiore qualità dei loro prodotti; d'altro canto, non può non tenersi in conto che l'allevamento praticato secondo le nuove regole previste per il benessere animale impatta indefettibilmente sui parametri urbanistici degli strumenti territoriali, che necessitano pertanto di essere aggiornati.

A tal proposito si è scelto di operare mediante procedimento di cui all'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. che consente la rettifica dello strumento territoriale tramite la variante parziale del P.R.G.C. e, nel caso specifico, rappresenta lo strumento opportuno per l'adeguamento della disciplina attualmente prevista in relazione all'allevamento esistente della Ditta in oggetto, anche alla luce della recente disciplina sanitaria emanata su base nazionale.

Tutto quanto premesso, si intende urbanisticamente apporre una norma specifica, con apposito segno grafico, di cui all'art. 23, comma 10, delle N.T.A. di Piano, in cui si determina la possibilità da parte dell'azienda insediata in loco (Fig. 5, mapp. 207, 223, 225) di incrementare il quantitativo di animali allevabili sino a un massimo di 8.000 capi aggiuntivi ai 450 q.li richiamati al comma 4.2 del medesimo articolo delle N. di A. Si specifica anche all'interno delle Norme di Attuazione che tale concessione viene assentita al fine di perseguire una tipologia di allevamento "a terra", pertanto caratterizzata da una connotazione di elevata sostenibilità, in funzione del benessere animale e conseguentemente della qualità del prodotto destinato all'alimentazione per fini umani.

Dal punto di vista paesaggistico-ambientale si può osservare come la tipologia di intervento in oggetto risulti pienamente compatibile con l'ambito agricolo in cui si opera poiché viene previsto un lieve incremento dei capi allevati da un'azienda agricola esistente e da tempo consolidata sul territorio, non modificando le dinamiche paesaggistico ambientali vigenti e garantendo una tipologia di allevamento caratterizzata da ottime condizioni igienico-sanitarie degli animali e scarse emissioni. Tale modifica regola un ampliamento aziendale già attualmente previsto dalle vigenti norme di attuazione e non

si osservano, dunque, incongruenze dal punto di vista urbanistico che possano influenzare negativamente anche l'aspetto paesaggistico-ambientale, ovviamente rispettando tutte le normative vigenti per il settore interessato. Si opera, inoltre, in un ambito agricolo già urbanizzato per la presenza di tale attività da tempo consolidata sul territorio comunale.

ESTRATTI PRG

VIGENTE



VARIATO



Area agricola

MATRICE IMPATTI:

Componente ambientale	Tipo impatto	Misure mitigazione compensazione
Aria	■	NON NECESSARIE sufficiente il rispetto della normativa specifica per utilizzare fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs. 192/05 e L.R. 13/07)
Acqua	■	NON NECESSARIE basta la normativa vigente e alcune integrazioni previste nelle norme di attuazione
Suolo	■	NON NECESSARIE in quanto non si determinano ricadute negative
Flora, fauna, ecosistemi	■	NON NECESSARIE in quanto area con forte presenza umana e trasformazioni antropiche
Rumore	■	NON NECESSARIE (ambito urbano) verifica con P.C.A. vigente
Paesaggio	■	NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Patrimonio Culturale	■	NON NECESSARIE in quanto non si producono impatti su tale componente
Popolazione	■	NON NECESSARIE in quanto non si producono impatti su tale componente
Traffico veicolare	■	NON NECESSARIE non vi saranno impatti rilevanti
Rifiuti	■	NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Energia	■	NON NECESSARIE data la limitata estensione di previsione
Elettromagnetismo	■	NON NECESSARIE in quanto non si producono impatti su tale componente
Clima	■	NON NECESSARIE in quanto non si producono impatti su tale componente

impatto nullo o scarsamente rilevante

 impatto medio

 impatto elevato

foto




Area agricola

2.4 Valutazioni in merito alle componenti natura, biodiversità e suolo

Si introduce la valutazione delle **componenti natura e biodiversità** specificando come l'ambito oggetto di variante e il suo contesto interessino una porzione del comune di Monasterolo di Savigliano posta dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica del PPR* all'interno di un'area di riqualificazione ambientale che vede la presenza di *aree agricole in cui ricreare connettività diffusa*.

Per quanto attiene l'esame della diversità ecologica dell'area in esame, si è fatto riferimento alle analisi, redatte da ARPA Piemonte, in merito al grado di biodiversità potenziale del territorio, che individua i principali elementi della rete ecologica, in funzione del numero di specie di mammiferi che il territorio è in grado di ospitare. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio naturalistico, aree non idonee per caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o pendenza) ed aree degradate per la presenza di intense attività antropiche. L'analisi ha elaborato il modello BIOMOD, relativo alla biodiversità potenziale dei mammiferi e FRAGM, che esprime il livello di connettività ecologica.

Come si evince da una prima rappresentazione a scala regionale dei due modelli, il territorio di Monasterolo di Savigliano, che ricade nell'ambito di paesaggio n. 46, è caratterizzato da valori medio-bassi, in termini di biodiversità, e bassi, in termini di connettività ecologica.




Indicizzazione dei valori desunti dai modelli *Biomod* e *Fragm* per ambiti di paesaggio nella VAS del Piano Paesaggistico regionale - Fonte: Piano di Monitoraggio della VAS del PPR. Il comune di Monasterolo di Savigliano è incluso nell'ambito di paesaggio 46 "Piana tra Po e Stura di Demonte". L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito 46, che indica classi di valore medio-basse e basse.

Il modello ecologico FRAGM permette di conoscere il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. Il dato rappresenta, dunque, uno degli elementi costituenti la rete ecologica del territorio, definendo il livello di interconnessione tra le diverse aree naturali “sorgente” presenti.

Per il territorio della provincia di Cuneo, la Regione Piemonte ha reso disponibili le basi aggiornate per la Carta di Connettività Ecologica (dati pubblicati il 01.03.2023), che definisce il livello di interconnessione tra le diverse aree naturali identificate come “aree sorgente”. Le informazioni utili alla costruzione della carta vengono dedotte tramite l’applicazione di algoritmi di “cost distance” a partire da punteggi di frizione assegnati ad ogni habitat (Fonte: Geoportale Piemonte).


L’area oggetto di variante ricade in una porzione di territorio che riporta un valore alto in termini di connettività ecologica. Si specifica, però, che la modifica introdotta con la presente variante, che riguarda il settore agricolo, si colloca comunque all’interno o immediatamente a ridosso del tessuto urbanizzato, non andando a compromettere aree dall’elevata capacità e connettività ecologica, ma una porzione di territorio già compromessa e antropizzata.



Estratto cartografico della Carta della connettività ecologica (modello FRAGM) relativo alla provincia di Cuneo, sull’area del comune di Monasterolo di Savigliano, elaborato nel 2023. In nero è indicata l’area di intervento, oggetto di variante. Fonte: ARPA Piemonte - *Elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo: carta degli habitat, Carta dell’uso del suolo, carta della connettività ecologica, aree di valore ecologico (AVE), aree sorgente ed elementi di connessione* (Geoportale Piemonte).

Il modello BIOMOD classifica il territorio regionale in relazione al suo grado di idoneità ambientale a costituire habitat per diverse specie di mammiferi e indica, quindi, la presenza di aree a diverso grado di biodiversità potenziale. In questo caso, il dato non presenta un aggiornamento recente, pertanto si riporta di seguito un estratto cartografico del modello elaborato nel 2004 dalla Regione Piemonte.

L'area oggetto di variante presenta una situazione di biodiversità potenziale di scarso valore, trovandosi, di fatto, in continuità con un'area edificata e antropizzata.




Estratto cartografico del modello BIOMOD sull'area del comune di Monasterolo di Savigliano, elaborato nel 2004. In nero è indicata l'area di intervento, oggetto di variante. Fonte: ARPA Piemonte – Modello BIOMOD alla scala 1:10.000 (Geoportale Piemonte).

L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli ecologici descritti permette di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della rete ecologica di un territorio. Tali elementi sono: le *core areas*, le *stepping stones*, le *buffer zones* e i *corridoi ecologici* (aree di connessione permeabili). La Regione Piemonte, di concerto con l'ARPA, ha intrapreso un aggiornamento metodologico e cartografico per l'individuazione degli elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo. Pertanto, il seguente estratto cartografico è tratto dalle basi rese disponibili sul Geoportale della Regione (dati pubblicati il 01.03.2023).

Si evince che l'area in oggetto non risulta essere caratterizzata da elementi della rete ecologica di rilevanza sovralocale, se non per il Corridoio Ecologico Secondario (Varaita/Maira) all'interno del quale si opera; l'ambito di intervento si colloca a sufficiente


distanza da corridoi ecologici di rilevanza sovralocale e da aree classificate come AVE (Aree Valore Ecologico). Si sottolinea come il puntuale intervento descritto risulti essere del tutto marginale e dunque comporterà un impatto non significativo e irrisorio sull'entità del corridoio ecologico in oggetto, non andando ad influire sul livello di qualità ecologica complessivo dell'elemento di rilevanza sovralocale. Pertanto, si può affermare che l'area oggetto di variante non entri in interferenza con nessun elemento della rete ecologica provinciale.



Estratto cartografico degli *Elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo*, sull'area del comune di Monasterolo di Savigliano, elaborato nel 2023. In nero è indicata l'area di intervento, oggetto di variante. Fonte: ARPA Piemonte - *Elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo: carta degli habitat, Carta dell'uso del suolo, carta della connettività ecologica, aree di valore ecologico (AVE), aree sorgente ed elementi di connessione* (Geoportale Piemonte).

Per concludere, si riporta l'estratto della Carta degli Habitat, prodotta dalla Regione Piemonte nel contesto della revisione e aggiornamento cartografico degli elementi della Rete Ecologica della provincia di Cuneo sopracitato.

Tale carta classifica l'area oggetto di variante, che si colloca in area agricola seppure in immediata continuità con un ambito edificato e urbanizzato (indicato infatti come *I2 Parchi e giardini coltivati*), come *II.1 Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)*.



Estratto cartografico della *Carta degli habitat della Provincia di Cuneo*, sull'area del comune di Monasterolo di Savigliano, elaborato nel 2023. In rosso è indicata l'area di intervento, oggetto di variante. Fonte: ARPA Piemonte - *Elementi della rete ecologica della Provincia di Cuneo: carta degli habitat, Carta dell'uso del suolo, carta della connettività ecologica, aree di valore ecologico (AVE), aree sorgente ed elementi di connessione* (Geoportale Piemonte).

Legenda della *Carta degli habitat della Provincia di Cuneo*, elaborata nel 2023.


- C1 - Acque ferme (compresi laghi di cava)
- C2.2 - Corsi d'acqua permanenti a carattere torrentizio (ruscelli e torrenti), non influenzati dalle maree
- C2.3 - Corsi d'acqua permanenti a carattere potamale (fiumi a lento decorso), non influenzati dalle maree
- C3.2 - Comunità di elofite di grandi dimensioni e canneti marginali
- C3.6 - Rive fluviali non vegetate con sedimenti ripariali fini o mobili
- D - Ambienti umidi con accumulo di torba
- E1 - Praterie aride
- E2.1 - Pascoli mesofili permanenti e prati brucati dal bestiame
- E2.2 - Prati da sfalcio a bassa e media altitudine
- E2.3 - Prati da sfalcio montani
- E2.6 - Prati seminati e fertilizzati artificialmente inclusi campi sportivi e prati ornamentali
- E3.5 - Praterie oligotrofiche, asciutte o umide (Molinieti)
- E5.3 - Comunità di *Pteridium aquilinum*
- F2.31 - Comunità arbustive montane di *Alnus* sp
- F2.43 - Boscaglie di *Pinus mugo* sud-occidentali
- F3.1 - Arbusteti e cespuglieti temperati
- F4.2 - Brughiere
- F5.4 - Comunità di *Spartium junceum*
- F9.1 - Cespuglieti fluviali e lacustri di *Salix* sp.
- F9.2 - Cespuglieti e boscaglie di *Salix* sp., lungo le rive di stagni o laghi e nelle piane acquitrinose
- FB.3 - Piantagioni di alberi nani coltivati per ornamento o per i frutti
- FB.4 - Vigneti (piantagioni di *Vitis* sp.)
- G1.11 - Boscaglie ripariali azonali di *Salix* sp.
- G1.121 - Boscaglie ripariali montane di *Alnus incana*
- G1.21 - Boschi fluviali di *Fraxinus excelsior* e *Alnus glutinosa* su suolo periodicamente umido
- G1.224 - Foreste fluviali di *Quercus* sp. *Alnus* sp. e *Fraxinus excelsior* della Val Padana (nord-Italia)
- G1.31 - Foreste ripariali mediterranee a *Populus alba* e *Populus nigra* dominanti
- G1.61 - Boschi e foreste acidofile centro-europee di *Fagus sylvatica*
- G1.63 - Boschi e foreste neutrofile centro-europee di *Fagus sylvatica* dominante
- G1.65 - Boschi e foreste subalpine centro-europee di *Fagus sylvatica* con *Acer pseudoplatanus*
- G1.66 - Boschi e foreste calcicole xerotermiche di *Fagus sylvatica* dell'Europa centro-occidentale
- G1.67 - Foreste di faggio dell'Europa meridionale e centrale
- G1.71 - Querceti di roverella occidentali e comunità correlate
- G1.731 - Boschi di *Quercus pubescens* del nord Italia
- G1.741 - Cerrete dell'Italia settentrionale
- G1.7C1 - Boschi di *Ostrya carpinifolia*
- G1.7D - Boschi e foreste di *Castanea sativa* (comprese le colture da frutto ormai naturalizzate)
- G1.88 - Foreste acidofile di *Quercus* sp. delle aree pedemontane in Liguria Piemonte e Lombardia
- G1.9 - Boschi non ripariali con *Betulla Pioppo tremolo* o *Sorbi*
- G1.A1 - Foreste di [*Quercus*] - [*Fraxinus*] - [*Carpinus betulus*] su suoli eutrofici e mesotrofici
- G1.A29 - Boschi di *Fraxinus postcolturali*
- G1.A41 - Foreste medio-europee di forra e scarpata
- G1.A45 - Foreste termofile alpine e perialpine miste di *Tigli*
- G1.A6 - Boschi non ripariali di *Ulmus* sp
- G1.A7 - Boschi decidui misti di Mar Nero e Mar Caspio
- G1.C - Rimboschimenti e piantagioni altamente artificiali di latifoglie decidue
- G1.C1 - Piantagioni di *Populus* sp.
- G1.C2 - Piantagioni di *Quercus* esotiche
- G1.C3 - Piantagioni di *Robinia* sp.
- G1.C4 - Piantagioni di altre latifoglie decidue
- G1.D1 - Piantagioni di *Castanea Sativa*
- G1.D4 - Coltivazioni orticole di piante da frutto
- G1.D5 - Altre coltivazioni orticole ad alto fusto
- G3.1 - Boschi e foreste temperate di *Abies* sp. e *Picea* sp
- G3.1J - Rimboschimenti di *Picea abies*
- G3.23 - Foreste ovest-alpine di *Larix decidua*, *Pinus cembra* ed altri pini montani
- G3.24 - Formazioni secondarie di *Larix decidua* della regione alpina
- G3.31 - Foreste di *Pinus uncinata* con *Rhododendron ferrugineum*
- G3.32 - Foreste di *Pinus uncinata* di aree tendenzialmente xerotermiche
- G3.33 - Rimboschimenti di *Pinus uncinata*
- G3.4 - Boschi e foreste di *Pinus sylvestris* a sud della taiga
- G3.723 - Foreste franco-italiche di *Pinus pinaster* subsp. *atlantica* (o *P. mesogeensis*)
- G3.F - Rimboschimenti e piantagioni altamente artificiali di conifere
- G5.1 - Siepi e filari
- H - Habitat dell'entroterra con vegetazione assente o rada
- I1.1 - Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)
- I1.2 - Orti serre ed altre colture miste
- I1.3 - Monocolture estensive coltivate lavorate tecniche tradizionali e a bassa produttività
- I1.4 - Coltivazioni irrigate risaie ed altri terreni agricoli temporaneamente inondata
- I1.5 - Inculti ed aree agricole di recente abbandono
- I2 - Parchi e giardini coltivati
- J1 - Aree urbane densamente edificate
- J2 - Aree scarsamente edificate
- J2.3 - Siti industriali e/o commerciali attivi, in aree rurali
- J3 - Siti estrattivi industriali
- J4.2 - Rete stradale
- J4.2 - Rete stradale su ponte/viadotto/cavalcavia
- J4.2 - Rete stradale in galleria
- J4.3 - Rete ferroviaria
- J4.3 - Rete ferroviaria su ponte/viadotto/cavalcavia
- J4.3 - Rete ferroviaria in galleria
- J4.4 - Piste e piazzali aeroportuali
- J5.3 - Bacini non salini altamente artificiali
- J5.4 - Canali di acque non saline altamente artificiali
- J6 - Depositi di rifiuti

In generale, per quanto riguarda più nel dettaglio la biodiversità di specie presenti nel territorio del comune di Monasterolo di Savigliano, l'archivio faunistico e floristico delle Banche Dati Naturalistiche della Regione Piemonte fornisce dei dati visualizzabili in forma aggregata in una griglia a maglie quadrate (lato 5 Km).

Nello specifico, il territorio in cui si prevede l'intervento in oggetto risulta caratterizzato da 52 diverse specie di animali (periodo di osservazione dalla più antica del 1996 alla più recente del 2023) con presenza sia di specie protette legalmente che meritevoli di attenzione e 4 vegetali (periodo di osservazione dalla più antica del 1981 alla più recente del 2004) senza presenza di specie protette legalmente e/o meritevoli di attenzione.

Il dato relativo alla localizzazione delle osservazioni delle specie a scala più di dettaglio (lato 1 km), non risulta al momento disponibile per le aree in esame sia in termini di specie animali che vegetali. Il dataset più specifico, relativo ai dati puntuali delle singole osservazioni delle Banche Dati Naturalistiche, risulta ad accesso riservato; pertanto, non è stato possibile approfondire in merito.

Per completezza delle informazioni si segnala che l'area oggetto di intervento è individuata in un ambito *SE Seminativi irrigui*, facenti parte delle *aree agricole*, dalla *Carta forestale e altre coperture del territorio 2000*, di cui si riporta un estratto cartografico.



Estratto cartografico della *Carta forestale e altre coperture del territorio 2000* nel comune di Monasterolo di Savigliano. In nero è indicata l'area di intervento, oggetto di variante. Fonte: Geoportale Piemonte.

L'impatto indotto dall'attuazione delle previsioni di variante sulla flora e la fauna locale sono di carattere trascurabile ed irrisorio, vista anche la già scarsa qualità ecologica e in termini di biodiversità dell'area oggetto di intervento; le previsioni di variante di fatto vanno a interessare un tessuto già parzialmente compromesso da urbanizzazione e antropizzazione, non andando a compromettere porzioni di territorio caratterizzate da importanti elementi ecologici e di naturalità.

Pertanto, in considerazione delle modalità degli interventi previsti, le trasformazioni determinate dall'attuazione della Variante possono essere ritenute pienamente compatibili con la natura e la biodiversità locali.

Alla luce delle argomentazioni sviluppate, si può ritenere che l'intervento determinerà impatti di carattere trascurabile sulla componente natura e biodiversità e non inciderà negativamente sulla funzionalità ecologica del sistema territoriale comunale.

Ponendo l'attenzione sulla risorsa **suolo** si ricorda che essa è una risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi necessari alla sua formazione, sostanzialmente non rinnovabile: per tale motivo, gli impatti determinati su questa componente ambientale devono essere valutati come irreversibili e con carattere cumulativo e, pertanto, possono essere ritenuti significativi secondo i criteri riportati nell'Allegato I del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si reputa quindi che la risorsa "suolo" perduta debba essere compensata, alla luce di quanto previsto dalla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 "*Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima*" (COM/2021/699 final) ed in linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione Europea e riportato nel Rapporto "*Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*", che prevede di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, precisando che:

"Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".

Si evidenzia, inoltre, che "*Nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, adottata con il Decreto n. 252 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il 3 agosto 2023. Il nuovo documento strategico nazionale, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, punta a invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi e a contribuire all'obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. [...]. La nuova Strategia Nazionale per la*

Biodiversità al 2030 prevede anche azioni e sotto-azioni specifiche (Ministero per la Transizione Ecologica, 2022): [...]

Azione B13.2: Affrontare il tema dell'impermeabilizzazione del suolo e della riqualificazione dei siti dismessi contaminati per un ambiente edificato sostenibile.

Sotto-Azione B13.2.a): Definire ed attuare misure concrete e decise per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo adottando la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 final) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: a) evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo; b) riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate; c) utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili; d) in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere o ripristinare i servizi ecosistemici. Avviare, inoltre, processi di rinaturalizzazione di suoli degradati, anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, in ambito urbano e periurbano; [...]"

Posto, inoltre, che il documento tecnico "*Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*", approvato con D.D. del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte n. 701 del 30 novembre 2022, individua come prioritari interventi di compensazione finalizzati a deimpermeabilizzare/rinaturalizzare aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella compromessa dalle trasformazioni in progetto, si chiede che, oltre a quegli interventi aventi caratteristiche di mera mitigazione puntuale, le Amministrazioni individuino adeguati interventi coerenti con le finalità sopra citate.

Nel caso della presente variante si può affermare come gli interventi introdotti abbiano ricadute del tutto marginali sulla risorsa suolo in quanto la superficie destinata all'allevamento è già attualmente assentita come ampliamento dal P.R.G. vigente, non andando, dunque, a prevedere alcun consumo di nuovo suolo attualmente non assentito.

2.5 Caratteristiche del piano

<p>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</p>	<p>La Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la realizzazione degli interventi edilizi e delle connesse urbanizzazioni programmate per l'aggiornamento delle previsioni insediative in funzione di fabbisogni locali.</p> <p>Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste nell'ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la fissazione di destinazioni d'uso e parametri urbanistico-edilizi coerenti con le disposizioni legislative regionali.</p>
<p>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</p>	<p>La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del livello comunale non determina ricadute su altri piani o programmi.</p> <p>Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi agli interventi edilizi previsti.</p>
<p>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare indubbi interessi di carattere pubblico, legati al settore agricolo. Si rammenta che in sede di formazione della presente variante si prevede l'introduzione di una norma specifica relativa ad un determinato ambito agricolo, senza incrementi della capacità edificatoria o nuovo consumo di suolo. Come anticipato precedentemente, gli interventi previsti non ricadono all'interno di zone sottoposte a vincoli paesaggistici – ambientali, non determinando problematiche di carattere ambientale poiché modificano previsioni in parte già attuabili o previste dallo strumento urbanistico o meglio lo adattano alle effettive situazioni presenti ed in atto.</p>
<p>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>Come detto, le modifiche introdotte dalla variante non producono direttamente o indirettamente ricadute negative sulle componenti ambientali e/o paesaggistiche. Tali interventi sono necessari da un lato al fine di conseguire una facilitazione nella realizzazione di quanto oggi assentito e previsto, andando a ridefinire la porzione di territorio del comune di Monasterolo Savigliano dove sviluppare un unico plesso dedicato all'istruzione e altri standard pertinenziali, come campi sortivi</p>

	<p>e parcheggi; le modifiche introdotte per gli ambiti residenziale e produttivo si limitano a ricollocare volumetrie o superfici territoriali già previste dal Piano, senza comportare un ulteriore carico insediativo rispetto a quanto già previsto, tramite scelte localizzative che non presentano alternative perseguibili, in quanto dettate dalle necessità di sviluppo delle attività produttive già da lungo tempo insediate nel comune di Monasterolo Savigliano.</p> <p>In generale, gli interventi di variante si i possono ritenere compatibili in quanto non producono particolari problematiche e non generatrici di nuove previsioni o eventualmente di esigua entità. Pertanto, il soddisfacimento di questi requisiti garantisce il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale paesaggistica.</p>
<p>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.</p> <p>Va inoltre sottolineato che le aree in questione sono tutte collocate internamente o immediatamente limitrofe al concentrico e dunque ad aree già completamente urbanizzate, collegate o facilmente collegabili alla fognatura comunale servite dalle infrastrutturazioni e dai servizi comunali quali la raccolta dei rifiuti urbani.</p>

2.6 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

<p>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</p>	<p>Gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi, pur tenendo conto delle trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, non determinano nuovi effetti permanenti ed irreversibili.</p>
<p>Carattere cumulativo degli effetti</p>	<p>Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante per quanto concerne la locale situazione sociale ed economica.</p>


Natura transfrontaliera degli effetti	I contenuti della variante non comportano effetti transfrontalieri.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	L'area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	In generale, la maggior parte degli interventi introdotti dalla variante in oggetto non prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale. La ridefinizione del perimetro dell'area produttiva P1.1 interferisce con porzioni di territorio di interesse agronomico, in quanto ricadenti in I classe di capacità d'uso dei suoli; tuttavia, l'ampliamento dell'area, che deriva dallo stralcio di superficie produttiva in area P1.4 da destinare a servizi, risulta comunque di piccola estensione e comunque marginale, in aderenza all'attività produttiva insediata che necessita tale modifica. In parallelo, si segnala invece che la delimitazione dell'area PA.6 andrà a delimitare un nocciolo, precedentemente perimetrato in area produttiva P1.1, proprio per tutelarne l'attuale funzione e copertura d'uso dei suoli In generale, si ritiene che le modifiche introdotte dalla variante non generino ricadute impattanti tali da comportare un rischio per la qualità ambientale locale.
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Non si verificano interferenze tra gli interventi previsti ed aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.7 Misure di mitigazione

Per l'intervento previsto, a seguito dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, potrà valutarsi la possibilità di individuare all'interno delle norme di piano alcune disposizioni atte ad implementare la normativa vigente al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale; queste prescrizioni saranno frutto della fase di consultazione degli enti con competenze in materia ambientale, attivata mediante la procedura di Verifica di V.A.S..

ALLEGATI:


- 1 Inquadramento stradale
- 2 Estratto foto aerea
3. Estratto Piano Paesaggistico Regionale: Tav. P2 Beni Paesaggistici
4. Estratto Piano Paesaggistico Regionale. Tav. P4 Componenti Paesaggistiche
5. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei caratteri territoriali
6. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta delle Tutele paesistiche
7. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei Valori culturali
8. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della capacità d'uso dei suoli
9. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della natura
10. Estratti PRG vigente
11. Estratti PRG variato



Allegato 1



Allegato 2



Componenti naturalistico-ambientali

- Area di montagna (art. 13)
- Vette (art. 13)
- Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
- Ghiacciai, rusco e macereti (art. 13)
- Zona Fluviale Alleggerita (art. 14)
- Zona Fluviale Intensa (art. 14)
- Loghi (art. 15)
- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Area ad elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (parcchia o con rilevanza visiva, art. 17)
- Praterie riparie (art. 16)
- Praterie, prato-pascoli, caspugliati (art. 16)
- Aree non montane a diffuso presenza di siepi e filari (art. 19)
- Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti storico-culturali

- Visibilità storica e patrimonio ferroviario (art. 23):
- Rete viaria di età romana e medioevale
 - Rete viaria di età moderna e contemporanea
 - Rete ferroviaria storica
 - Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):
 - Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 23 per le Bassine Sabote)
 - Sistemi di insediamento storico del territorio rurale (art. 25)
 - Nuclei agrari connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
 - Presenza stratificata di sistemi ingui (art. 25)
 - Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 25)
 - Luoghi di rifugiato e centri di focoli (art. 26)
 - Infrastruttura e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
 - Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
 - Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Santi Monte S.Gi. Utaseo)
 - Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Componenti percettivo-identitarie

- Evidenziatori (art. 30)
 - Percorsi panoramici (art. 26)
 - Assi paesaggici (art. 30)
 - Poli del carattere (art. 29)
 - Punti nodali (art. 30)
 - Punti paesaggici (art. 30)
 - Elementi caratterizzanti di rilevante visibilità (art. 30)
 - Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)
- Relazioni visive tra insediamenti e contesto (art. 31):
- Insediamenti tradizionali con forti aree attigue e nuclei urbani costituiti da edifici connessi in rapporto con scale, balconi, cortili
 - Sistemi di nuclei costituiti di scale o di fortiluzzi, loggioni, balconi e in successione
 - Insediamenti periferici o di collina o montagna soggetti a vincoli edilizi o morfologici preesistentemente benefici o critici
 - Condizioni di morfologia e di contesto urbanistico storico
 - Aree caratterizzate dalla presenza di spazi di attrazione o infissi situati in contesti di elevato carattere storico o storico, di elevato valore
- Aree rurali di specifico interesse paesaggico (art. 22):
- Aree costituite da nuclei o di gruppi di nuclei
 - Sistemi paesaggici agronomici di particolare rilevanza tra aree coltivate e spazi boschi
 - Sistemi paesaggici rurali di significatività storica e spaziale, con la presenza di nuclei insediamenti tradizionali integri o di recente in costruzione agniti o dalla recente infrastruttura storica (per cui i termini di cui all'art. 19 non sono applicabili, ad eccezione di norme relative a ponti, architetture, edifici, 3) e connessi in carta alla scala 1:50.000)
 - Sistemi rurali legati fra loro dai movimenti in successione o, in particolare, nelle conformazioni lineari
 - Sistemi paesaggici rurali di significato paesaggico e caratterizzazione dei colli, le risse
 - Sistemi paesaggici rurali di significato paesaggico e caratterizzazione dei colli, le risse


Componenti morfologico-insediative

- Parti urbane (art. 34)
- Varchi tra aree edificate (art. 34)
- Elementi strutturali o bordi urbani (art. 34)
- Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.l.1
- Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.l.2
- Tessuti urbani esteriori ai centri (art. 35) m.l.3
- Tessuti disordinati suburbani (art. 36) m.l.4
- Insediamenti specializzati organizzati (art. 27) m.l.5
- Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.l.6
- Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.l.7
- "Isole" specializzate (art. 29, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.l.8
- Complessi infrastrutturali (art. 39) m.l.9
- Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.l.10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina o bassa montagna (art. 40) m.l.11
- Villaggi di montagna (art. 40) m.l.12
- Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.l.13
- Aree rurali di pianura (art. 40) m.l.14
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 49) m.l.15

Aree caratterizzate da elementi critici o con detrazioni visive

- Elementi di criticità puntuali (art. 41)
 - Elementi di criticità lineari (art. 41)
- Temî di base**
- Autostrade
 - Strade statali, regionali e provinciali
 - Rottaie
 - Sistemi idrografici
 - Confini comunali
 - Edifici residenziali
 - Edifici produttivo-commerciali

Allegato 4



CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 6-7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Omegna, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confine con Liguria/Novara)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cassine ex Savoia del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona del Colle Casetto e di Alpe di Perabenna
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Ciccù del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzegno

4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati


5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

Allegato 5



LEGENDA

-  Aree boscate
-  Fasce fluviali (corsi d'acqua di interesse regionale) e lacustri
-  Aree protette
-  Circhi glaciali
-  Aree al di sopra dei 1600 m.

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piano di competenza regionale di delimitazione
-  Rete idrografica
-  Limiti comunali
-  Limite provinciale

AREE DI ELEVATA QUALITA' AMBIENTALE

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est) del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alta Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Na)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:


- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoca del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Colle Casotto e di Alpe di Perabrura
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:


- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelnuovo
- C. Cieu del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzegno




CARTA DEI VALORI CULTURALI


LEGENDA

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Ambienti insediativi urbani e rurali a dominante costruita |  | Beni religiosi |
|  | Ambienti insediativi rurali dei seminativi |  | Beni militari |
|  | Ambienti insediativi rurali delle colture specializzate |  | Beni civili |
|  | Ambienti insediativi rurali delle colture agricole marginali |  | Beni rurali |
|  | Ambienti a dominante forestale, localmente interessate da insediamenti rurali |  | Archeologia industriale |
|  | Ambienti non insediati naturali e seminaturali |  | Beni archeologici |
|  | Aree naturali e seminaturali in ambienti intensivi di pianura |  | Beni vincolati ai sensi della L. 1089/39 |
|  | Acque |  | Rete idrografica |
|  | Centri storici F1 |  | PI3 Paesaggi agrari e forestali: sovranità |
|  | Centri storici F2 |  | Limiti comunali |
|  | Centri storici F3 e F4 |  | Limite provinciale |



CAPACITA' D'USO DEI SUOLI
LEGENDA

	Suoli di CLASSE I		Rete idrografica
	Suoli di CLASSE II		Autostrade
	Suoli di CLASSE III		Strade statali e provinciali
	Suoli di CLASSE IV		Strade comunali
	Suoli di CLASSE V		Ferrovie
	Suoli di CLASSE VI		Limiti comunali
	Suoli di CLASSE VII		Limite provinciale
	Suoli di CLASSE VIII		
	Acque		
	Aree edificate		



LEGENDA

Naturalità della vegetazione

- Naturalità massima (grado 0)
- Naturalità alta (grado 1)
- Naturalità media (grado 2)
- Aree urbanizzate

- Aree protette
- Biotopi d'importanza comunitaria (SIC)
- Biotopi d'importanza regionale (SIR)
- Oasi naturalistiche (fonte: Piano Faunistico Venatorio)

- 23 Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da piani territoriali e/o paesistici
- Circhi glaciali (Legge 431/85)
- Area al di sopra dei 1600 m.
- Laghi
- Fasce fluviali e lacustri sottoposte a vincolo paesistico

Elementi di vulnerabilità idrogeologica

- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde

Elementi di pericolosità in relazione al rischio idraulico

- Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce fluviali
- Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce fluviali

- Rete idrografica
- Limite provinciale

AREE AD ELEVATA QUALITA' AMBIENTALE

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba - Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del monte Argentera
- 24. zona del gruppo Marguareis
- 35. Alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria-Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche, dei Roreri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia del Parco del Castello di Racconigi


Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Colle Casotto e di Alpe di Perabruna
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Cicli del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. Castello di Gorzegno

allegato 10: estratti PRG vigente



Estratto 1

allegato 11: estratti PRG variato

